

COMUNE DI CIMONE



REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

Allegato "B" alla delibera C.C. n. 33 di data 27.11.2002

COMUNE DI CIMONE

Il Segretario: dr. Fasanelli Pierluigi

Il Sindaco: Lorandi Gino

INDICE SOMMARIO DEGLI ARGOMENTI:

Capo I - NATURA E SCOPI DEL REGOLAMENTO	9
Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO	9
Art. 2 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO	9
Art. 3 - RESPONSABILITÀ E REQUISITI DEI COMMITTENTI, DEI PROGETTISTI, DEI DIRETTORI E DEGLI ASSUNTORI DEI LAVORI	9
Art. 4 – PROCEDURA DI DEROGA	9
Capo II - DIRITTI DI INFORMAZIONE E ACCESSO AGLI ATTI	10
Art. 5 - INFORMAZIONE ED ACCESSO AGLI ATTI	10
Art. 6 - DIRITTI DEL PROPRIETARIO E DELL'ACQUIRENTE	10
Capo III - COMPOSIZIONE ATTRIBUZIONI E FUNZIONI DELLA COMMISSIONE COMUNALE	10
Art. 7 - COMMISSIONE COMUNALE	10
ART. 8 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE COMUNALE E DELLA SOTTO COMMISSIONE	11
Art. 9 - ATTRIBUZIONI COMPETENZE E MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELLA C. E. C	12
Capo IV - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DOCUMENTAZIONI	13
Art. 10 - INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO	13
Art. 11 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	13
Art. 12 - MODALITÀ DI REDAZIONE DELLE RELAZIONI GEOLOGICHE, GEOTECNICHE, IDRAULICHE E DEI PARERI DI FATTIBILITÀ	14
Art. 13 - NORME GENERALI SULLA DOCUMENTAZIONE TECNICA DA ALLEGARSI ALLA DOMANDA	15
Art. 14 - DOCUMENTAZIONE TECNICA DI PROGETTO PER LE NUOVE COSTRUZIONI ISOLATE O NUOVI CORPI IN ADERENZA SENZA MODIFICHE AL CORPO PREESISTENTE	18
Art. 15 - DOCUMENTAZIONE TECNICA PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE, DI AMPLIAMENTO O RISTRUTTURAZIONE	19
Art. 16 - DOCUMENTAZIONE TECNICA PER INTERVENTI DI SOLA DEMOLIZIONE	20
Art. 17 - DOCUMENTAZIONE TECNICA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE	

STRAORDINARIA	20
Art. 18 - DOCUMENTAZIONE TECNICA PER INTERVENTI SOGGETTI A DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ O SEMPLICE COMUNICAZIONE	21
Art. 19 - DOCUMENTAZIONE TECNICA PER INTERVENTI SU UNITÀ EDILIZIE ALL'INTERNO DEL CENTRO STORICO O COMUNQUE SCHEDATE COME ELEMENTI STORICI SParsi	21
Art. 20 - DOCUMENTAZIONE TECNICA DELLA DOMANDA DI LOTTIZZAZIONE	23
Art. 21 - MODALITÀ DELLA CONVENZIONI DI LOTTIZZAZIONE	25
Capo V - PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI E CONCESSORI	26
Art. 22 - NORME E PROCEDURE GENERALI PER IL RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI	26
Art. 23 - CONCESSIONE EDILIZIA	27
Art. 24 - AUTORIZZAZIONE EDILIZIA	28
Art. 25 - OPERE SOGGETTE A SOLA DENUNCIA	29
Art. 26 - LOTTIZZAZIONE	30
Art. 27 - SUBORDINAZIONE ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE	30
Art. 28 - ONEROSITÀ DELLA CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE	31
Art. 29 - VARIANTI IN CORSO D'OPERA	31
Art. 30 - DENUNCIA D'INIZIO DI ATTIVITÀ	31
Art. 31 - INTEGRAZIONE DELLE PRATICHE	32
Capo VI - CERTIFICATI DI ABITABILITÀ, AGIBILITÀ E DESTINAZIONE URBANISTICA	33
Art. 32 - AUTORIZZAZIONE DI ABITABILITÀ E AGIBILITÀ	33
Art. 33 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ABITABILITÀ E AGIBILITÀ	33
Art. 34 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE DI ABITABILITÀ E AGIBILITÀ	34
Art. 35 - DICHIARAZIONE URBANISTICA	35
Capo VII - PUNTI FISSI, INIZIO, SVOLGIMENTO E FINE LAVORI, TABELLA CANTIERE	35
Art. 36 - PUNTI FISSI	35
Art. 37 - INIZIO E FINE LAVORI	35

Art. 38 - SVOLGIMENTO DEI LAVORI E VIGILANZA DA PARTE DELL'AUTORITÀ COMUNALE	36
Capo VIII - PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO E PER IL RISPARMIO ENERGETICO	37
Art. 39 - PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	37
Art. 40 - PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO	37
Art. 41 - PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RISPARMIO ENERGETICO	38
Capo IX - INTERVENTI E TIPOLOGIE	38
Art. 42 - CATEGORIE DI INTERVENTO E LIMITAZIONI	38
Art. 43 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	38
Art. 44 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	39
Art. 45 - INTERVENTI EQUIPARATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA	40
Art. 46 - COSTRUZIONI PRECARIE	41
Art. 47 - DESTINAZIONI D'USO AMMESSE	42
Art. 48 - INFRASTRUTTURAZIONE ED USO DEL TERRITORIO	42
Art. 49 - OPERE MINORI	43
Capo X - CRITERI E PER IL DECORO, RECINZIONI ED ELEMENTI DI ARREDO	43
Art. 50 - DECORO DELLE FACCIATE E DEL TERRITORIO	43
Art. 51 - RECINZIONI DELLE AREE PRIVATE	44
Art. 52 - ELEMENTI DI ARREDO URBANO	45
Capo XI - SPORGENZE, PASSI CARRAI ED INDICATORI	46
Art. 53 - SPORGENZE SULLE VIE E PIAZZE PUBBLICHE	46
Art. 54 - PASSI CARRAI	46
Art. 55 - APPOSIZIONE DI INDICATORI E ALTRI APPARECCHI	47
Capo XII - CARTELLI, INSEGNE, TABELLE, NUMERI CIVICI E TENDE	48

Art. 56 - NUMERO CIVICO DEGLI EDIFICI	48
Art. 57 - INSEGNE, TARGHE, TABELLE E TENDE	48
Capo XIII - APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E SMALTIMENTI	49
Art. 58 - ACQUA POTABILE	49
Art. 59 - ACQUE BIANCHE O METEOROLOGICHE	49
Art. 60 - ACQUE NERE E GRIGIE	49
Art. 61 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	50
Capo XIV - NORME IGIENICHE GENERALI	50
Art. 62 - DIMENSIONI MINIME DEI LOCALI E DELLE APERTURE	50
Art. 63 - SOPPALCHI	52
Art. 64 - SERVIZI IGIENICI	52
Art. 65 - CUCINE	53
Art. 66 - LOCALI A PIANO TERRENO, SEMINTERRATI E INTERRATI	54
Art. 67 - AUTORIMESSE	55
Art. 68 - SCALE	55
Art. 69 - SUPERFICIE MINIMA E DOTAZIONE DEGLI ALLOGGI	56
Art. 70 - DOTAZIONE DI SERVIZI IGIENICI DEI LOCALI FREQUENTATI DAL PUBBLICO	56
Art. 71 - LOCALI PER CALDAIE E CABINE ELETTRICHE	57
Art. 72 - CAMINI E CONDOTTI	57
Art. 73 - DISTANZA DEL FABBRICATO DA RILIEVI E TERRAPIENI	57
Art. 74 - CAMERE D'ARIA, ISOLAZIONI E VESPAI	57
Capo XV - NORME IGIENICHE PER GLI EDIFICI ZOOTECNICI	58
Art. 75 - IMPIANTI A SERVIZIO DELL'AGRICOLTURA	58
Art. 76 - CONCIMAIE	58
Capo XVI - REQUISITI DEI FABBRICATI	59
Art. 77 - REQUISITI RELATIVI ALLA SICUREZZA IN GENERALE	59
Art. 78 - REQUISITI PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI	60

Art. 79 - REQUISITI PER LA SICUREZZA GENERALE DEI LUOGHI	61
Art. 80 - REQUISITI PER LA SICUREZZA ANTINCENDIO	61
Art. 81 – REQUISITI TERMICI E IGROMETRICI	61
Art. 82 - REQUISITI RELATIVI ALLA IMPERMEABILITÀ E SECCHENZA	62
Art. 83 - REQUISITI RELATIVI ALLA RESISTENZA DEI MATERIALI	62
Art. 84 - REQUISITI ILLUMINOTECNICI	62
Art. 85 - REQUISITI RELATIVI ALLA PUREZZA DELL'ARIA	63
Art. 86 - REQUISITI RELATIVI AI SERVIZI TECNOLOGICI	63
Art. 87 - REQUISITI RELATIVI ALLA FRUIBILITÀ	64
Capo XVII - CAUTELE DA OSSERVARE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI	65
Art. 88 - DISCIPLINA GENERALE DEL CANTIERE DI COSTRUZIONE	65
Art. 89 - TABELLA DI CANTIERE	66
Art. 90 - CAUTELE CONTRO I DANNI E LE MOLESTIE	66
Art. 91 - RECINZIONI DI CANTIERE	66
Art. 92 - SCAVI	67
Art. 93 - OBBLIGHI DA OSSERVARE IN CASO D'INTERRUZIONE DEI LAVORI O DI SOPRAELEVAZIONE DI COSTRUZIONE	67
Art. 94 - CAUTELE DA SEGUIRE NELLE OPERE DI DEMOLIZIONE	68
Art. 95 - INGOMBRI	68
Capo XVIII - STABILITÀ E SICUREZZA	68
Art. 96 - STABILITÀ DELLE COSTRUZIONI	68
Art. 97 - PROVVEDIMENTI CONTRO I PERICOLI PER LA SICUREZZA E LA PUBBLICA INCOLUMITÀ	68
Art. 98 - LOCALI PER MATERIALI COMBUSTIBILI	69
Art. 99 - CANNE FUMARIE	69
Art. 100 - RECINZIONI	69
Capo XIX - DEFINIZIONE DEI METODI DI MISURAZIONE	69
Art. 101 - METODI DI MISURAZIONE	69

Art. 102 - INDICI URBANISTICI ED EDILIZI	70
Art. 103 - DISTANZE MINIME DEI FABBRICATI DAI CONFINI DI PROPRIETÀ'	76
Capo XX - STRADE, PORTICI, PASSAGGI E LOTTI INTERCLUSI	76
Art. 104 - APERTURA DI STRADE O PASSAGGI PRIVATI E DEMANIALIZZAZIONE	76
Art. 105 - DEMANIALIZZAZIONE DI STRADE O PASSAGGI PRIVATI APERTI AL PUBBLICO	77
Art. 106 - PORTICI E PASSAGGI COPERTI	77
Art. 107 - LOTTI PRIVI DI ACCESSO DA SPAZI PUBBLICI	77
Art. 108 - RECINZIONI	77
Capo XXI - NORME PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO ARBOREO	78
Art. 109 - TAGLIO DI PIANTE AD ALTO FUSTO NEI CENTRI ABITATI	78
Art. 110 - NORME ORIENTATIVE PER LA TUTELA E SVILUPPO DEL VERDE	78
Art. 111 - NORME ORIENTATIVE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL VERDE NELLE INFRASTRUTTURE VIARIE	79
Art. 112 - NORME ORIENTATIVE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE	80
Art. 113 - NORME ORIENTATIVE PER LE ESSENZE DA UTILIZZARE	80
Capo XXII - INTERVENTI URGENTI E NORME FINALI	81
Art. 114 - INTERVENTI URGENTI	81
Art. 115 - RINVENIMENTI E SCOPERTE	81
Art. 116 - ADEGUAMENTI DELLE COSTRUZIONI ESISTENTI	82
Art. 117 - SANZIONI E AMMENDE	82
Art. 118 - RINVIO A NORMATIVA SPECIFICA DI SETTORE	82

Capo I - NATURA E SCOPI DEL REGOLAMENTO

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO

Il presente REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE, in seguito chiamato anche R.E.C, redatto ai sensi del capo V della L.P. 5 settembre 1991 n. 22 e s.m.i. definita successivamente solo legge, attuando le disposizioni urbanistiche del PRG che prevalgono, regola e regola le attività edilizie nel territorio comunale, definendo le procedure e le competenze degli organi comunali, le norme igienico – sanitarie e di sicurezza, in relazione alla strumentazione urbanistica vigente, alle leggi provinciali e nazionali in materia allo scopo di guidare i processi di edificazione e di uso del territorio per ottenere obiettivi di qualità sostanziale delle opere edilizie. In assenza di disposizione specifica valgono le norme regionali o statali.

Art. 2 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione consiliare, ai sensi dell'art. 52 del T.U.L. R.O.C. approvato con L.R. 04.01.1993 n. 1.

Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari contrarie a quelle contenute nel presente regolamento o con esse incompatibili, le disposizioni urbanistiche, eventualmente in contrasto con il presente regolamento prevalgono e non possono essere da questo strumento modificate .

Art. 3 - RESPONSABILITÀ E REQUISITI DEI COMMITTENTI, DEI PROGETTISTI, DEI DIRETTORI E DEGLI ASSUNTORI DEI LAVORI

L'osservanza del presente Regolamento non limita la responsabilità stabilita dalla Legge per i titolari della concessione, i progettisti, i direttori e gli assuntori dei lavori.

I progettisti e i direttori dei lavori devono essere, nell'ambito delle relative competenze, iscritti ai rispettivi albi professionali.

Il Funzionario comunale competente può deferire ai rispettivi ordini o collegi professionali, affinché vengano presi provvedimenti disciplinari, coloro che, nella veste di progettisti di direttori dei lavori o di collaudatori, dichiarino dati non conformi alla realtà od operino in difformità alle norme vigenti od al progetto approvato.

Art. 4 – PROCEDURA DI DEROGA

Sentita la Commissione Comunale, previa deliberazione del Consiglio Comunale e nei casi previsti subordinatamente al nulla osta della Giunta Provinciale, può essere autorizzata dal Funzionario comunale competente la Deroga alle previsioni del P.R.G. ai sensi dell'art.104 della L.P.22 e s.m. per la realizzazione di edifici pubblici o di interesse pubblico.

Capo II - DIRITTI DI INFORMAZIONE E ACCESSO AGLI ATTI

Art. 5 - INFORMAZIONE ED ACCESSO AGLI ATTI

Dell'avvenuto rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni viene data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio di apposito elenco, con la specificazione del numero di protocollo, del destinatario del provvedimento e della localizzazione dell'opera.

Chiunque può prendere visione e/o copia, presso gli uffici comunali competenti, della concessione o dell'autorizzazione e dei relativi atti di progetto. L'esame dei documenti è gratuito.

Qualora la richiesta di visione degli atti presenti la citazione degli estremi identificativi (numero di protocollo ed intestatario del provvedimento), l'Amministrazione provvederà alla messa a disposizione in giornata.

In caso di mancanza degli estremi identificativi, con richiesta corredata della localizzazione dell'opera da eseguire od eseguenda, l'Amministrazione provvederà entro 30 giorni alla ricerca ed alla messa a disposizione per la visione del provvedimento. A titolo di rimborso spese per la ricerca è dovuto il pagamento di un'apposita somma da stabilirsi con delibera della Giunta comunale.

Per la realizzazione di copia dei provvedimenti l'Amministrazione produrrà quanto richiesto entro 30 (trenta) giorni. Il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di riproduzione da stabilirsi in via generale con delibera della Giunta comunale

Restano salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

Art. 6 - DIRITTI DEL PROPRIETARIO E DELL'ACQUIRENTE

Il proprietario o l'acquirente di un'immobile o di parte di esso ha diritto, anche sulla base di contratto preliminare di vendita, di prendere visione di qualsiasi documento relativo all'immobile e di ottenerne ogni relativa certificazione.

Capo III - COMPOSIZIONE ATTRIBUZIONI E FUNZIONI DELLA COMMISSIONE COMUNALE

Art. 7 - COMMISSIONE COMUNALE

E' istituita, con funzioni consultive, una Commissione Comunale, per brevità riassumibile in C.E.C. o Commissione, la quale esprime il proprio parere sull'osservanza delle norme urbanistiche, edilizie, tecniche, igieniche e sull'adeguatezza del progetto alle esigenze estetiche.

La C.E.C. sarà chiamata ad esprimere il proprio parere, oltre che nei casi previsti dal presente Regolamento, su tutti quegli argomenti di ordine ai quali il Funzionario comunale competente lo ritenesse opportuno.

ART. 8 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE COMUNALE E DELLA SOTTO COMMISSIONE

Sono membri di diritto:

- il Sindaco od un Assessore da lui delegato, che presiede la Commissione ;
- il comandante locale dei VV.FF;
- il rappresentante della Pro Loco;

Sono membri elettivi, nominati dal Consiglio Comunale, in possesso di specifica competenza:

- un tecnico geologo laureato;
- un tecnico scelto tra gli iscritti all'Albo degli Esperti in Urbanistica e Tutela del paesaggio di cui all'Art. 12 della L.P. 22/1991.

Il presidente può chiamare a partecipare ai lavori, senza diritto di voto, funzionari dell'Amministrazione comunale, ovvero disporre che siano sentiti dalla Commissione, per questioni di speciale importanza e senza diritto di voto, ricercatori, professionisti, esperti del settore o rappresentanti di enti od associazioni.

I componenti elettivi della Commissione durano in carica per la durata della legislazione comunale e non possono essere riconfermati. In ogni caso continueranno a svolgere i loro compiti fino alla nomina dei successori.

Il componente elettivo della Commissione che, senza giustificato motivo, risulti assente per più di tre sedute consecutive o per 6 sedute nel corso di un anno solare decade dall'incarico senza necessità di specifica dichiarazione.

Non possono far parte contemporaneamente della Commissione Comunale, i parenti fino al secondo grado, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato.

I membri elettivi non possono essere dipendenti dell'Amministrazione comunale né di organi statali o regionali, ai quali competono attribuzioni di controllo sull'attività urbanistico ed edilizia del comune.

Il Tecnico Comunale partecipa alle riunioni della C.E.C. senza diritto di voto e senza far parte del numero legale per la validità della riunione, svolgendo le funzioni di funzionario verbalizzante.

E' istituita una **SOTTOCOMMISSIONE** composta dal funzionario comunale competente, che la presiede, dal Presidente della Commissione Comunale e dal tecnico comunale, con funzioni di segretario verbalizzante, per rendere pareri al rilascio di autorizzazioni edilizie di cui all'art. 24 e di quanto precisato all'articolo successivo del presente Regolamento.

Art. 9 - ATTRIBUZIONI COMPETENZE E MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELLA C. E. C

La Commissione Comunale è organo consultivo del Funzionario comunale competente. Essa ha il compito di coadiuvare, con pareri e proposte, l'Autorità comunale nella attività attinente all'edilizia ed all'urbanistica, nonché esprimere pareri per la tutela del decoro e l'estetica delle costruzioni, anche in relazione al loro inserimento nell'ambiente.

La Commissione esprime obbligatoriamente il proprio parere su autorizzazioni paesaggistiche di cui all'art. 99 della Legge 22/91, su Piani Attuativi, sui Piani Guida, sulle richieste di lottizzazione, sugli interventi di restauro e risanamento conservativo e su tutte le richieste di concessione edilizia.

Il parere della Commissione può comunque essere richiesto su qualsiasi oggetto inerente alla materia edilizia e urbanistica da ciascun organo del Comune che lo ritenga utile o opportuno.

La Commissione esprime quando richiesto parere sulle proposte di variante al P.R.G. e di pianificazione particolareggiata o puntuale, sull'interpretazione, sull'attuazione e sull'eventuale modifica di norme del presente regolamento nonché sull'interpretazione di altre disposizioni vigenti in materia edilizia o urbanistica.

La Commissione elegge, nelle prime riunioni e tra i suoi membri, un Vice Presidente.

In caso di assenza del Presidente le sedute sono presiedute dal Vice Presidente; in assenza di ambedue le riunioni sono presiedute dal Commissario più anziano d'età.

La Commissione si riunisce ordinariamente in rapporto al numero di domande da esaminare, nonché all'esigenza di rispettare i termini di tempo imposti dalle leggi per il rilascio delle concessioni e/o autorizzazioni.

Straordinariamente la Commissione potrà essere convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno. In caso di seduta straordinaria la convocazione deve avvenire con non meno di ventiquattro ore di anticipo.

Per la validità delle adunanze è richiesto l'intervento di almeno la maggioranza dei componenti aventi diritto di voto.

Pareri della Commissione si intendono validamente espressi con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. I componenti astenuti si computano nel numero necessario per la validità della seduta, ma non nel numero dei votanti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente della Commissione .

I componenti della Commissione devono astenersi dal prendere parte ai relativi lavori, sia nella fase istruttoria che in quella decisionale, quando si tratta di argomenti di interesse proprio o di parenti ed affini entro il secondo grado.

I processi verbali (pareri) delle adunate sono scritti su apposito registro, firmato ad ogni conclusione di seduta dal segretario o eccezionalmente nella seduta successiva, dal Presidente della Commissione e da almeno due componenti. Devono contenere la motivazione del parere espresso se negativo, il nominativo degli esperti eventualmente invitati ed, in caso di non una-

nimità, devono anche essere riportati i voti ottenuti (favorevoli, contrari, astenuti) e le eventuali dichiarazioni di voto.

E' fatto divieto ai componenti della Commissione di comunicare qualunque atto, documento o decisione a chi non faccia parte della stessa.

Quando il Funzionario comunale competente assume una decisione difforme dal parere della Commissione Comunale, deve darne comunicazione scritta alla Commissione stessa.

Non viene espresso il parere della Commissione ma della Sottocommissione per le richieste di Autorizzazione edilizia (art.24), le Dichiarazione di Inizio di Attività (art.30) e per le opere soggette a semplice comunicazione per opere di manutenzione ordinaria, che non richiedono parere di cui all'articolo 99 della legge.

Capo IV - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DOCUMENTAZIONI

Art. 10 - INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO

E' ammesso l'intervento edilizio diretto in tutte le zone del territorio comunale in cui non sia prescritta o prevista la formazione di un Piano Attuativo di grado subordinato al PRG o di un Piano di Lottizzazione o di un Piano Guida.

L'intervento edilizio diretto è subordinato al rilascio di concessione ad edificare o di autorizzazione e riguarda tutte quelle opere che comportano trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio comunale ad eccezione degli interventi per i quali è ammessa la sola Denuncia d'Inizio di Attività, di manutenzione ordinaria, e delle opere pubbliche di cui agli articoli 78, 79, 80 e 81 della L.P. 22/91.

L'autorizzazione ad edificare è ammessa per gli interventi come specificati nell'art. 83 della L.P. 22/91.

Nelle zone in cui sono previsti Piani Attuativi (P.A.) o Lottizzazioni, il rilascio della concessione ad edificare è subordinato all'approvazione definitiva dei suddetti piani e delle relative convenzioni, salvo per interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione.

Art. 11 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Possono presentare domanda di concessione, autorizzazione, lottizzazione od altre domande in ordine a variazioni del territorio:

- il/i proprietario/i dell'immobile,
- l'amministratore per i condomini, munito di delega dall'assemblea,
- il legale rappresentante per le società di capitali, per i consorzi, per le associazioni,

- coloro che dimostrino di avere un valido titolo risultante da atto pubblico o da scrittura notarile in corso di intavolazione,
- coloro che hanno titolo derivante da provvedimento dei pubblici poteri, ovvero da successione ereditaria.

La domanda di concessione, autorizzazione o lottizzazione edilizia deve essere presentata in bollo e firmata dal progettista, dal richiedente o da tutti i richiedenti se sono più proprietari, scritta secondo il modello predisposto dall'Amministrazione comunale, competente dei codici fiscali di tutti i firmatari.

Alla domanda vanno allegati:

- la documentazione tecnica di progetto delle opere da realizzare redatta da un tecnico abilitato e sottoscritta dal tecnico e dal/i richiedente/i, in duplice copia;
- il titolo di disponibilità dell'immobile da parte del/i richiedente/i eventualmente da documentare;
- tutte le necessarie preventive autorizzazioni, dichiarazioni e nulla osta previsti dal presente regolamento, dal P.R.G. e da disposizioni statali o provinciali nonché dalle autorizzazioni, visti, pareri e nulla osta preventivi previsti all'Art. 88 punti 4.a), 4.b), 4.c), 4.d) e 4.e) della L.P. 22/91;
- la modulistica predisposta dall'Amministrazione comunale relativa all'individuazione, illustrazione, quantificazione e descrizione dell'intervento e dei dati urbanistici ed edilizi.

Il richiedente ed il progettista devono dichiarare la propria residenza e il domicilio dove possono essere inviate o notificate eventuali comunicazioni. Il progettista, se non residente nella provincia di Trento, deve presentare il certificato, di data non anteriore a tre mesi, di iscrizione al rispettivo Albo Professionale o se residente all'estero certificati relativi all'iscrizione ad Ordini od Associazioni equiparate agli ordini o collegi italiani, dello stato in cui risiede, autentici e tradotti.

I progetti presentati da Enti pubblici possono essere sottoscritti soltanto dal progettista.

Art. 12 - MODALITÀ DI REDAZIONE DELLE RELAZIONI GEOLOGICHE, GEOTECNICHE, IDRAULICHE E DEI PARERI DI FATTIBILITÀ

In base al D.M. 11.03.88, alle Norme di attuazione del P.U.P. e stante il regime vincolistico vigente nella Provincia Autonoma di Trento, qualsiasi progetto di nuova edificazione o intervento sul territorio, secondo quanto specificato nelle norme di attuazione del P.R.G., deve essere accompagnato da una relazione geologica e/o geotecnica.

Le relazioni geologiche, geotecniche e idrauliche nonché i pareri geotecnici sono redatti, nel rispetto di quanto prescritto dalle norme, da un tecnico abilitato e devono dare risposta sulla base della specifica situazione di penalizzazione indicata dal P.R.G. o dalla cartografia geologica provinciale, sulla fattibilità dell'opera, sulle eventuali condizioni e modalità di esecuzione dei lavori e sul sistema di smaltimento delle acque bianche. Esse devono essere corredate dagli

elaborati grafici, dalle documentazioni, dalle indagini in situ ed in laboratorio necessari per la chiara comprensione dei risultati.

La relazione geologica, che deve essere redatta da un geologo regolarmente iscritto all'Ordine dei Geologi, deve comprendere ed illustrare la situazione litostratigrafica locale, con definizione dell'origine e natura dei litotipi, del loro stato di alterazione e fratturazione e della loro degradabilità, i lineamenti morfologici della zona nonché gli eventuali dissesti morfologici ed i dissesti in atto e potenziali. Deve precisare inoltre i caratteri geostrutturali generali, la geometria e le caratteristiche delle superfici di discontinuità e fornire lo schema della circolazione idrica superficiale e sotterranea.

La relazione geotecnica, per la quale non è ammissibile la redazione da parte dei geologi deve essere predisposta da parte di un professionista laureato in altre discipline purché con maturata esperienza in campo geotecnico, deve comprendere ed illustrare la localizzazione dell'area interessata, i criteri di programmazione ed i risultati delle indagini in situ ed in laboratorio e le tecniche adottate nonché la scelta dei parametri geotecnici di progetto, riferiti alla costruenda opera. Deve precisare inoltre il programma di eventuali controlli, che si raccomandano per la successiva fase esecutiva per verificare la validità delle ipotesi di progetto.

La relazione idraulica è finalizzata alla specifica verifica delle condizioni idrauliche dell'area e all'indicazione degli accorgimenti conseguentemente necessari ai fini della tutela idraulica dell'opera e del territorio circostante.

Il parere di fattibilità geotecnica può essere redatto dal progettista o da altro tecnico sulla base della pratica locale utilizzando anche i dati geologici e geotecnici dedotti dalla letteratura e deve riportare uno stralcio della carta geologica di sintesi.

Ove previsto dal P.R.G. è ammessa la redazione della sola sezione geotecnica.

Le relazioni geologiche, geotecniche, idrauliche ed i pareri di fattibilità, qualora distinte in più parti e realizzate da più professionisti, devono essere fra loro coerenti.

Qualora lo smaltimento delle acque bianche sia previsto a dispersione le relazioni geologiche, nel consentire tale possibilità, devono essere completate con i disegni ed i calcoli dei dispersori.

Il progetto deve essere basato e tenere conto della situazione geologica e geotecnica individuata nell'apposita relazione. Per tale scopo questa deve essere fatta propria e controfirmata anche dal progettista dell'opera per presa visione.

Art. 13 - NORME GENERALI SULLA DOCUMENTAZIONE TECNICA DA ALLEGARSI ALLA DOMANDA

Tutta la documentazione allegata alla domanda dovrà essere redatta e consegnata in duplice copia su supporto cartaceo tradizionale. Eventuale documentazione integrativa sarà sempre in duplice copia cartacea; in caso di sostituzione di elaborati almeno una copia della documentazione sostituita dovrà restare in archivio con apposta in rosso la dicitura "copia sostituita su richiesta dell'interessato" e la data della sostituzione.

Gli elaborati di progetto debbono essere redatti in scala unica 1:100 o 1:50 per i Centri storici, ad eccezione delle planimetrie esterne, i cui elaborati possono essere redatti in scala 1:200.

Tutti gli elaborati, fotografie comprese non ad autosviluppo, debbono riportare le indicazioni di data, numero di particella catastale a cui si riferisce la domanda, indicazioni atte ad identificare il proprietario/i ed il progettista, la firma di proprietario/i e progettista e dovranno rispettare il formato minimo A4, se di dimensioni maggiori dovranno essere piegati nel formato A4.

Eventuali particolari costruttivi devono essere redatti in scala adeguata a rendere chiaramente comprensibile quanto rappresentato, comunque non minore di 1:20.

Nei progetti di modifica di uno stato esistente devono essere indicate in nero le strutture esistenti che si intendono conservare, in giallo le parti da demolire e in rosso le parti da costruire e deve essere rappresentata su appositi elaborati la situazione corrispondente allo stato di fatto, allo stato di progetto ed il raffronto in “giallo-rosso”.

La C.E.C. qualora lo ritenga necessario, può richiedere la presentazione del plastico o della simulazione grafica computerizzata (rendering) con l’inserimento dei manufatti progettati in ambiente virtuale simile al reale.

La documentazione tecnica necessaria come allegato per la presentazione dei progetti è differenziata, a seconda dei lavori previsti, e deve comunque sempre comprendere:

- Estratti o fotocopie della Carta Tecnica Provinciale, del Piano Regolatore Generale, della carta di sintesi geologica, con evidenziati il lotto o la zona sul quale si intende intervenire.
- Estratto della mappa catastale, con indicazioni inerenti la toponomastica stradale e la numerazione civica, con tutte le indicazioni atte ad individuare con facilità l'area, il punto o l'edificio sul cui si intende intervenire.
- Fotografie adeguate in qualità, in numero e punto di ripresa atte ad illustrare la zona del previsto intervento, rappresentanti lo stato di fatto alla data della domanda, non del tipo a sviluppo immediato, incollate su cartoncino A4 riportante il numero di particella catastale e controfirmate. In planimetria saranno indicati e numerati i punti di ripresa delle fotografie. In caso di interventi su edifici esistenti le fotografie dovranno illustrare anche l'insieme dell'edificio, i suoi particolari architettonici e decorativi, tutti i prospetti esterni e gli interni più significativi nonché l'ambiente e dovranno essere numerate e riportate in pianta con il punto di rilievo e l'angolo di visuale.
- Disegni in numero e quantità secondo quanto esposto nei seguenti articoli, riportanti comunque sempre la precisa indicazione e destinazione degli spazi interni ed esterni, le dimensioni del territorio dei locali dei vani e delle murature, le dimensioni delle aperture al netto del telaio, le superfici dei locali ed il rapporto di illuminazione ed aerazione.
- Relazione descrittiva dell'intervento proposto con riferimenti e descrizioni:
 - delle opere che si intendono realizzare,
 - delle metodologie costruttive che si intendono adottare,
 - dell'edificio allo stato attuale in caso di intervento su edifici esistenti,
 - del lotto su cui si interviene

- della zona circostante, delle edificazioni circostanti,
 - dei disegni allegati,
 - degli accessi e vie di fuga,
 - delle caratteristiche delle strutture ed eventuale carico d'incendio,
 - della centrale termica e deposito combustibile con riferimento alle norme con cui sono stati verificati,
 - dei camini e delle norme di riferimento con cui sono stati verificati,
 - delle prese d'aria ed areazioni con le norme di riferimento con cui sono state verificate,
 - dell'impianto elettrico e delle norme di riferimento,
- A seconda delle prescrizioni del P.R.G. che determinano sulla base dei lavori progettati diversi livelli di indagine geologico geotecnica, uno o più dei seguenti elaborati: relazione geologica, geotecnica, idraulica o parere geotecnico. Gli elaborati saranno redatti da tecnici abilitati e controfirmati dal progettista e dal direttore dei lavori se nominato;
 - Ogni altra documentazione necessaria alla comprensione dell'opera che l'ufficio tecnico o la C.E.C. ritenga necessaria.
 - Per quanto necessitano ed in riferimento alla natura della domanda, tutti gli elaborati tecnici da allegarsi al progetto in generale ed in particolare quelli resi necessari dalla L.P. 18 marzo 1991 n. 6 e s.m. ed i. (norme per l'isolamento acustico), dalle norme UNI – CIG, dalla L.P. 7 gennaio 1991, n.1 e s.m. ed i. (norme per i disabili), dalla L. 5 marzo 1990 n. 46 e s.m. ed i. (norme per la sicurezza degli impianti), dalla L. 9 gennaio 1991 n. 10 e s.m. ed i. (norme per l'attuazione del piano energetico nazionale).
 - Se l'intervento prevede variazioni di volume, gli schemi planovolumetrici con misure e sviluppi dei calcoli.
 - Se l'allacciamento alla fognatura o all'acquedotto non è esistente, deve esser presentata la relativa la domanda di allacciamento o relativamente alle fognature il progetto di sistemi alternativi di smaltimento, qualora autorizzabili.
 - Se i lavori prevedono un aumento di superficie servita dalla fognatura oltre il 30% la domanda al Funzionario comunale competente per l'aumento dell'effluente.
 - In caso di ampliamento o nuova edificazione, il nulla osta dell'Ente fornitore di elettricità per il prevedibile incremento dell'assorbimento di energia.
 - In caso di ampliamento o nuova edificazione, il nulla osta dell'Ente fornitore di acqua potabile o dell'Amministrazione comunale per la maggior erogazione prevedibile.

Gli elaborati di progetto relativi a nuove costruzioni o ad interventi di ristrutturazione edilizie devono dimostrare, anche con particolari e schemi, che quanto proposto è conforme alle norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche (L.P. 7 gennaio 1991, n.1 e s.m. ed integrazioni) ed inoltre devono essere corredati dalla dichiarazione con la quale il progettista, assumendosene la responsabilità, dichiara la conformità delle opere alle norme anzidette. Quanto sopra rela-

tivamente all'eliminazione delle barriere architettoniche vale anche per le opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo nei casi previsti della L.P. 7-1-1991, n. 1.

Art. 14 - DOCUMENTAZIONE TECNICA DI PROGETTO PER LE NUOVE COSTRUZIONI ISOLATE O NUOVI CORPI IN ADERENZA SENZA MODIFICHE AL CORPO PREESISTENTE

La documentazione tecnica necessaria per la presentazione dei progetti di nuova costruzione deve comprendere, oltre a quanto previsto all'art.13, almeno:

- Piano a curve di livello ad intervalli cm. 50 riferite ai punti fissi, con indicata la nuova costruzione e le quote del terreno naturale e terreno sistemato su tutti i vertici del fabbricato;
- Planimetria dell'area interessata, con rappresentato l'edificio in progetto in scala non inferiore a 1:200, corredata dall'indicazione di tutti gli indici urbanistici e contenente l'indicazione degli spazi pubblici circostanti. Sulla planimetria devono essere rappresentate:
 - le dimensioni delle distanze dai confini, dai fabbricati circostanti, dall'asse e ciglio stradale;
 - la posizione in scala dei fabbricati circostanti il lotto edificando e degli accessi;
 - tutte le sistemazioni esterne con le relative quote riferite al piano a curve di livello;
 - la dichiarazione con la quale il progettista si assume la responsabilità della rispondenza della stessa planimetria alla realtà,
 - la localizzazione del punto di raccolta dei rifiuti solidi urbani,
 - l'ubicazione e tipo della cisterna del combustibile e della centrale termica,
 - gli eventuali passi carrai (la cui richiesta al Funzionario comunale competente od alla Provincia dovrà comunque seguire l'iter normato dagli Enti gestori degli accessi carrai).
- Piante quotate di tutti i piani, cantina, sottotetto e tetto compresi in scala non inferiore a 1:100 con indicazione:
 - della destinazione della superficie dei singoli ambienti;
 - delle superfici di illuminazione e dei rapporti con le superfici degli ambienti;
 - delle dimensioni di ciascuna apertura degli ambienti dei muri e dei gradini;
 - della posizione delle canne fumarie, di ventilazione, degli scarichi e dei torrini;
 - dei serramenti e dei sensi di apertura;
 - delle apparecchiature sanitarie.
- Sezioni quotate in scala non inferiore a 1:100 ed in numero conveniente a garantire un esatta valutazione del progetto e ad illustrare l'andamento del livello definitivo del terreno a sistemazione avvenute con riferimento tratteggiato al profilo del terreno naturale.
- Tutti i prospetti dell'edificio con indicazione dei materiali di finitura impiegati, dei relativi colori e dell'andamento del terreno naturale e di progetto e delle sistemazioni esterne. Nel

caso in cui l'edificio sia da realizzarsi in aderenza con altre costruzioni devono essere disegnate anche le facciate contigue.

- Schema quotato delle canalizzazioni tecnologiche (elettricità e telefoni) delle acque nere e bianche, qualora lo smaltimento di quest'ultime sia previsto a dispersione necessiterà calcolo e disegni del dispersore, derivati da relazione geologica o da altra apposita relazione firmata da tecnico abilitato;
- Schema delle aree di sosta e di manovra dei veicoli con calcolo dei volumi assoggettabili ad obbligo di spazio a parcheggio e calcolo delle superfici a parcheggio necessarie per soddisfare lo standard previsto a norma dell'art. 73 della L.P. 5 settembre 1991, n. 22, D.G.P. n. 1559 dd. 17 febbraio 1992 e D.G.P. n. 12258 dd. 3 settembre 1993 e D.G.P. n. 1534 dd. 16 giugno 2000.
- Calcolo dell'importo da versare per la verifica sanitaria da parte del medico.
- Modello ISTAT nazionale 1/201;

Su sezioni, prospetti e planimetria dovranno essere rappresentati i punti ove il fabbricato svilupperà la massima altezza H (in modo lineare su prospetti e sezioni ed in modo puntuale sulle planimetrie) ed inoltre su prospetti e sezioni dovrà essere riportata in tratteggio la linea dell'altezza H massima consentita.

Art. 15 - DOCUMENTAZIONE TECNICA PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE, DI AMPLIAMENTO O RISTRUTTURAZIONE

La documentazione tecnica necessaria per la presentazione dei progetti di intervento sul patrimonio edilizio esistente, con opere che prevedano parziali demolizioni o modifiche dell'attuale, per tutte le categorie di intervento (ristrutturazione, restauro, risanamento ecc...) deve comprendere, oltre a quanto previsto all'art.13 e 14, almeno:

- Rappresentazione della situazione dello stato attuale comprendente almeno:
 - Rilievo quotato di tutti i piani con indicazioni delle destinazioni, delle superfici e delle altezze degli ambienti, della superficie delle aperture, delle orditure strutturali con relativi materiali;
 - Rilievo quotato di tutti i prospetti e dei fronti interni, con indicazioni precise sui materiali, colori e elementi di finitura;
 - Rilievo quotato di sezioni longitudinali e trasversali quotate, in numero sufficiente alla completa comprensione dell'edificio, riferite al punto medio del marciapiede stradale ove esso esiste, con la precisa indicazione dei materiali delle parti strutturali, l'altezza netta dei piani e lo spessore dei solai, gli sporti degli oggetti, l'andamento dei tetti, la posizione, e le dimensioni degli eventuali abbaini, lucernai e simili;
 - Rilievo quotato dei dettagli costruttivi architettonici in scala adeguata e comunque non inferiore a 1:20, comprendente le caratteristiche esecutive e di consistenza, i particolari architettonici e decorativi, l'indicazione dei materiali;
 - Rilievo degli spazi esterni in scala non inferiori a 1:200, debitamente quotato, contenete l'indicazione della forma e delle dimensioni dell'area, il rilievo a semplice contor-

no di ogni elemento qualificante gli spazi esterni, del tipo di pavimentazione, nonché ove esistano, delle essenze arboree;

- I calcoli delle volumetrie con dati metrici relativi allo stato di fatto in relazione alla consistenza dell'edificio in esame e riferiti alle varie destinazioni d'uso ed al totale.
- Relazione illustrativa dello stato dell'edificio in relazione alla documentazione di cui ai punti precedenti, evidenziante l'evoluzione storica, tipologica e strutturale che l'edificio ha subito nel tempo.
- Rappresentazione dello stato di progetto, comprendente almeno:
 - Tutto quanto previsto all'art.13 per quanto applicabile.
 - Indicazione delle opere di consolidamento con particolare riferimento agli.
 - Particolari esecutivi in scala adeguata e comunque non inferiore a 1:20 delle parti interessate all'intervento, con indicazione delle opere di consolidamento e stabilizzazione della finitura degli intonaci, infissi e coperture del ripristino e/o sostituzione di elementi strutturali.
 - Calcolo delle volumetrie e dati metrici relativi alla parte nuova progettata e/o alla parte ristrutturanda, con tabella riassuntiva delle volumetrie attuali, nuove, ristrutturande e totali, tutte distinte per destinazione d'uso.
 - Relazione illustrativa sui criteri adottati per il restauro e/o il risanamento dell'edificio e per l'adeguamento tecnologico dello stesso.
 - Modello statistico provinciale SSP/RE;
- Rappresentazione dello stato di raffronto in giallo rosso di piante, sezioni e prospetti (ove si intervenga) con raffigurate od evidenziate in giallo le parti previste in demolizione ed in rosso quelle di nuova realizzazione.

Art. 16 - DOCUMENTAZIONE TECNICA PER INTERVENTI DI SOLA DEMOLIZIONE

La documentazione tecnica necessaria per la presentazione dei progetti di intervento sul patrimonio edilizio esistente con opere che prevedano solo demolizioni deve comprendere, oltre a quanto previsto all'art.13 per quanto pertinente, almeno il progetto di sistemazione dell'area e di eventuali facciate residue a demolizione avvenuta con rappresentazione dell'andamento del terreno, prospetti, muri ecc...

Art. 17 - DOCUMENTAZIONE TECNICA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

La documentazione tecnica necessaria per la presentazione dei progetti di intervento sul patrimonio edilizio esistente con opere che prevedano la manutenzione straordinaria deve comprendere, oltre a quanto previsto all'art. 13 per quanto pertinente, almeno un disegno indicativo degli interventi con schemi e modalità di intervento.

Art. 18 - DOCUMENTAZIONE TECNICA PER INTERVENTI SOGGETTI A DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ O SEMPLICE COMUNICAZIONE

La documentazione tecnica necessaria per le opere soggette a semplice comunicazione o per interventi soggetti a sola denuncia d'inizio attività comprenderà almeno una breve relazione completa di descrizione delle modalità d'intervento, schemi e disegni, , illustranti l'opera che si intende realizzare e firmati dal proprietario.

La comunicazione deve riportare la dichiarazione che le opere non prevedono:

- la variazione della destinazione d'uso, anche parziale,
- l'aumento o diminuzione di unità immobiliari,
- l'aggravamento delle condizioni per la fruizione del bene da parte di persone disabili,
- la modifica di opere strutturali portanti,
- la diminuzione delle condizioni di sicurezza per quanto attiene camini, sfiati, impianti termici ed impianti elettrici,
- interventi su attrezzature soggette a normativa specifica di settore (ascensori, ecc...)

Inoltre il proprietario dovrà dichiarare:

- che le modifiche all'impianto elettrico, idraulico e del gas saranno eseguite da personale abilitato,
- che lavori non sono in contrasto con quanto normato dal presente Regolamento Edilizio comunale e ammessi dalle disposizioni del Piano Regolatore Generale vigente, e non in contrasto con il piano eventualmente adottato.
- che nei lavori si seguiranno le prescrizioni delle UNI CIG e le norme CEI.

Art. 19 - DOCUMENTAZIONE TECNICA PER INTERVENTI SU UNITÀ EDILIZIE ALL'INTERNO DEL CENTRO STORICO O COMUNQUE SCHEDATE COME ELEMENTI STORICI SPARSI

La documentazione tecnica necessaria per la presentazione dei progetti di intervento per le unità edilizie all'interno del centro storico o comunque schedate come elementi storici sparsi deve comprendere, oltre a quanto previsto all'art.13, ed oltre a quanto previsto all'art.14, in maggior dettaglio quanto risulta da tutti i punti del presente articolo:

Stato di fatto:

- Rilievo dell'edificio in scala non inferiore a 1:50 comprendente:
 - planimetrie quotate di tutti i piani con indicazioni precise degli utilizzi in atto, delle superfici e delle altezze di tutti i vani o loro porzioni, nonché dei materiali o trattamento delle superfici interne;

- planimetria quotata della copertura con indicazioni delle falde e dei materiali impiegati, nonché della posizione e dimensione di abbaini, torrette di camini, lucernari e simili;
 - prospetti esterni e su spazi liberi interni con indicazione dei materiali, elementi di finitura, decorazioni e colori;
 - sezioni longitudinali e trasversali quotate, in numero sufficiente, indicanti con precisione i materiali delle parti strutturali, l'altezza netta dei piani, lo spessore dei solai e delle volte, gli sporti degli aggetti;
 - elementi strutturali interni con particolare riguardo alle scale, ai solai e alle volte, nonché agli elementi architettonici e decorativi di pregevole fattura o di uso tradizionale quali contorni di aperture, stufe e caminetti, arredi fissi, stucchi e simili.
- Per le unità edilizie soggette a restauro e risanamento conservativo dovranno essere specificate anche le orditure strutturali e i relativi materiali.
 - Per le unità edilizie soggette a restauro e risanamento conservativo dovranno essere allegati anche particolari, in scala non inferiore a 1:20, indicanti caratteristiche esecutive e consistenze di elementi strutturali, architettonici, decorativi.
 - Rilievo degli spazi aperti in scala non inferiore a 1:100 comprendenti:
 - planimetria quotata dell'area di pertinenza;
 - indicazione a semplice contorno di ogni elemento qualificante esistente (fontane, edicole, cancelli, archi ecc...);
 - indicazione del tipo di pavimentazione nonché, ove esistenti, delle essenze arboree ad alto fusto presenti;
 - prospetti dell'edificio e della copertura;
 - Dati metrici complessivi relativi alla consistenza edilizia, con distribuzione fra i vari utilizzi abitazione, accessori, altro;
 - Per le unità edilizie soggette a restauro e risanamento conservativo la relazione dovrà essere integrata da una relazione storica accompagnata da riproduzioni di eventuali documenti iconografici, nonché la planimetria sintetica dei processi evolutivi dell'unità edilizia attraverso il tempo, deducibili da documenti o specifici sondaggi strutturali;
 - Rappresentazione stereometrica, in scala non inferiore a 1:200, della composizione volumetrica dell'unità edilizia con riferimento anche alle unità edilizie adiacenti o limitrofe;

Stato di progetto:

- Proposta d'intervento in scala non inferiore a 1:50 comprendente:
 - planimetrie quotate di tutti i piani con specificazione per tutti i vani, o porzione di essi, delle destinazioni d'uso previste, delle altezze e delle superfici, nonché del trattamento delle superfici e dei materiali impiegati;
 - planimetria delle coperture con indicazioni dei materiali della posizione e dimensione di abbaini, torrette per camini, lucernari, lattoniere e quanto altro previsto, specificando per il manto di copertura la forma degli elementi, l'impasto ed il colore;

- prospetti esterni e su spazi liberi quotati con indicazioni precise delle opere di consolidamento, rifiniture murarie, intonaci e infissi, compresi materiali impiegati e loro trattamento superficiale e colore. Specificazione per gli infissi del tipo di serramento proposto ed eventuale sistema di oscuramento;
- sezioni longitudinali e trasversali quotate ed in numero sufficiente alla comprensione dell'intervento, indicanti con precisione i nuovi interventi sulle parti strutturali, l'altezza netta dei piani, lo spessore dei solai e gli sporti degli oggetti, con specificazione dei materiali impiegati ed il trattamento superficiale;
- Per le unità edilizie soggette a restauro e risanamento conservativo dovranno essere allegati particolari esecutivi in scala non inferiore a 1:20 delle parti interessate a consolidamento, ripristino o sostituzioni strutturali, con specificazione delle operazioni, degli elementi e dei materiali proposti;
- Proposta d'intervento sugli spazi aperti in scala non inferiore a 1:100 comprendente:
 - indicazione delle destinazioni previste e, se del caso, delimitazione delle relative aree;
 - indicazione del trattamento del suolo o del tipo di materiale impiegato per la sua pavimentazione specificando caratteristiche materiali, dimensionali e cromatiche;
 - indicazione simbolica degli altri interventi quali arredi, messa a dimora di essenze arboree, illuminazione;
- Dati metrici complessivi, relativi alla nuova consistenza edilizia, con distinzione fra i vari utilizzi proposti (abitazioni, accessori, terziario .);
- Relazione illustrativa contenente la descrizione delle operazioni che si intendono eseguire, la loro motivazione, nonché le caratteristiche dei materiali da impiegare.

Art. 20 - DOCUMENTAZIONE TECNICA DELLA DOMANDA DI LOTTIZZAZIONE

Per procedere alla lottizzazione di aree il proprietario o i proprietari interessati devono presentare domanda di autorizzazione alla lottizzazione alla quale vanno allegati, integrativamente agli elementi indicati all'Art. 54 della L.P. 22/91:

- stralcio delle previsioni del P.R.G. relativo alla zona oggetto del piano, esteso anche alle zone adiacenti in modo che risultino chiare le connessioni con le altre parti del territorio comunale;
- estratto della mappa catastale, con indicazioni inerenti la toponomastica stradale e la numerazione civica, con tutte le indicazioni atte ad individuare con facilità l'area, il punto o l'edificio sul cui si intende intervenire;
- rilievo topografico quotato dell'area interessata al progetto in scala 1:200 o 1:500;
- fotografie adeguate in qualità, numero e punto di ripresa ad illustrare la zona del previsto intervento, rappresentanti lo stato di fatto alla data della domanda, non del tipo a sviluppo immediato, incollate su cartoncino A4 riportante il numero di particella catastale e controfirmate. In planimetria saranno indicati e numerati i punti di ripresa delle fotografie. In caso di interventi su edifici esistenti le fotografie dovranno illustrare anche l'insieme dell'edifi-

cio, i suoi particolari architettonici e decorativi, tutti i prospetti esterni e gli interni più significativi nonché l'ambiente e dovranno essere numerate e riportate in pianta con il punto di rilievo e l'angolo di visuale;

- planimetria generale orientata della zona relativa allo stato di fatto, comprendente le proprietà soggette al piano di attuazione, in scala 1:1000 o 1:2000 a seconda delle dimensioni dell'area interessata al piano sulla quale dovranno essere indicati:
 - i dati catastali;
 - le aree interessate al progetto con la distinzione fra quelle destinate ad uso privato e quelle destinate ad uso pubblico (strade, piazze, parcheggi, aree per attrezzature di interesse collettivo e di interesse pubblico, giardini pubblici, ecc...);
 - gli spazi pubblici circostanti con le relative dimensioni, destinazioni, ecc... (strade, piazze, giardini, ecc...);
 - quantità totale e percentuale delle aree destinate ad uso privato e quelle destinate ad uso pubblico;
 - tutti i fabbricati esistenti nella zona compresa nella planimetria, con l'indicazione, per ciascuno, del numero dei piani, della loro utilizzazione (se residenziale, industriale o pubblici servizi);
- una o più planimetrie di progetto del piano di attuazione in scala 1:200 ovvero 1:500, a seconda delle dimensioni del piano con l'eventuale suddivisione in lotti e contenenti i seguenti elementi:
 - larghezza delle vie, delle piazze o di altri spazi con l'indicazione ad uso pubblico o privato;
 - spazi riservati al parcheggio, sia pubblico che privato;
 - distanze delle costruzioni dai fili stradali e tra i previsti e/o esistenti fabbricati;
 - planivolumetria quotata (dimensioni in pianta ed in altezza degli edifici e numero dei piani fuori terra), per riscontrare la rispondenza del progetto alle prescrizioni del P.R.G;
- una o più planimetrie quotate in scala 1:200 a 1:500 del progetto delle opere di urbanizzazione primaria, corredate dalla dichiarazione di fattibilità e conformità resa dagli enti erogatori del servizio, con rappresentato almeno:
 - strade residenziali;
 - rete dell'impianto di fognatura per lo smaltimento delle acque nere e bianche, precisando anche il sistema di dispersione e di smaltimento finale e l'eventuale allacciamento ad altra rete esistente, con le relative concessioni per l'immissione in essa;
 - rete idrica con la precisazione delle modalità di allacciamento alla rete esistente dell'acquedotto;
 - rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas (se esiste, o prevista);
 - rete dell'illuminazione pubblica; il progetto va esteso a tutto il tracciato viario con la precisazione delle modalità di allacciamento alla rete esistente della società erogatrice con le relative concessioni, i punti luce previsti e l'eventuale cabine di trasformazione;

- localizzazione dei punti di raccolta dei rifiuti solidi urbani da realizzare a norma dell'apposito Regolamento comunale;
- rete idrica antincendio e attacchi idranti di progetto;
- sezioni in scala da 1:100 a 1:500 in numero conveniente ad illustrare l'andamento del livello definitivo del terreno a sistemazione avvenute con riferimento al profilo del terreno naturale;
- rappresentazioni grafiche, dei progettandi edifici, atte a definire gli elementi costruttivi di riferimento, forme e distribuzione dei fori, pendenza delle falde, tipologia del tetto, posizione e materiale degli sporti, materiali e colori;
- il progetto di massima dei prospetti dei vari corpi di fabbrica, redatto secondo i criteri di attuazione della tutela ambientale;
- relazione tecnica descrittiva dei criteri informativi del piano di attuazione e della sua realizzazione;
- relazione geologica estesa all'intera area oggetto di intervento;
- dati tecnico - urbanistico degli interventi riferiti agli strumenti di pianificazione;
- il capitolato speciale per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione con elenco prezzi e descrizione dettagliata delle voci;
- il computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione e delle somme a disposizione distinte in forniture dirette, spese tecniche, oneri fiscali, assicurativi ed accantonamento per imprevisti;
- i nulla osta dell'E.N.E.L. e ove necessari il nulla osta dei Vigili del Fuoco, copia della denuncia al Servizio Protezione Ambiente e l'autorizzazione ai fini della Tutela del Paesaggio, l'eventuale valutazione dell'impatto ambientale, ecc;
- il titolo di proprietà o altro idoneo documento atto a dimostrare il tipo di diritto esercitato sulle aree interessate al progetto;
- lo schema di convenzione di lottizzazione.

Tutti gli elaborati, fotografie comprese, debbono riportare le indicazioni di data, numero di particella catastale a cui si riferisce la domanda, indicazioni atte ad identificare il proprietario/i ed il progettista, la firma di proprietario/i e progettista e dovranno rispettare il formato minimo A4, se di dimensioni maggiori dovranno essere piegati nel formato A4.

La C.E.C. qualora lo ritenga necessario, può richiedere la presentazione del plastico o della simulazione grafica computerizzata (rendering) con l'inserimento dei manufatti progettati in ambiente virtuale simile al reale.

Art. 21 - MODALITÀ DELLA CONVENZIONI DI LOTTIZZAZIONE

I piani di lottizzazione sono corredati da apposita convenzione. In particolare, la convenzione deve indicare, oltre agli elementi indicati all'art. 54 della L.P. 22/91:

- le caratteristiche delle costruzioni contenute nel piano proposto secondo gli indici contenuti nelle norme di attuazione del P.R.G. - la superficie totale delle aree ad uso pubblico, distinte per destinazione (strade, verde pubblico, ecc...);
- le opere di urbanizzazione primaria allo stato di fatto e di progetto con la descrizione delle opere da eseguirsi ed i tempi di realizzazione.
- l'assunzione a carico del proprietario degli oneri di urbanizzazione primaria, precisate dall'art. 4 della legge 29-9-1964, n. 847 e successive modifiche, nonché la cessione gratuita entro termini prestabiliti delle aree di uso pubblico;
- l'assunzione, a carico del proprietario, di una quota parte degli oneri per opere di urbanizzazione secondaria relative alla lottizzazione, ovvero di una quota parte degli oneri riguardanti le opere necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi; la quota è determinata in proporzione all'entità ed alle caratteristiche degli insediamenti della lottizzazione;
- le garanzie finanziarie, nella misura del 50 per cento del costo delle opere di urbanizzazione desumibile dal computo metrico estimativo, per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione; gli importi cauzionali devono essere aggiornati ogni biennio in relazione all'andamento dell'indice ISTAT del costo della vita fino all'adempimento degli obblighi convenzionali. La restituzione dell'importo di cui sopra può avvenire solo dopo l'esito favorevole della visita di collaudo effettuata dai competenti uffici comunali;
- i termini, non superiori a dieci anni, entro i quali devono essere effettuati i lavori e l'obbligo dell'atto di collaudo;
- le sanzioni convenzionali a carico dei proprietari per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di legge per le ipotesi di abusi edilizi.

In sede di convenzione gli oneri possono, quando il comune intenda realizzare in tutto o in parte le relative opere, essere sostituiti dal contributo per le opere di urbanizzazione previsto dall'Art. 106 della L.P. 5-9-1999, n. 22, eventualmente aumentato ai sensi del comma 4 dell'Art. 55 della stessa legge. In tal caso il contributo corrispondente deve essere versato al comune prima del rilascio della concessione edilizia, secondo le modalità stabilite dalla convenzione.

Capo V - PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI E CONCESSIONARI

Art. 22 - NORME E PROCEDURE GENERALI PER IL RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI

Le domande di autorizzazione, concessione o per l'autorizzazione di un Piano Attuativo sono trasmesse all'ufficio tecnico comunale per l'esame preliminare. Detto ufficio cura il completamento delle domande, dei progetti e dei disegni, a norma del presente Regolamento e delle Norme di Attuazione del P.R.G., e verifica in via preliminare se tutte le disposizioni vigenti di legge o di regolamento siano state osservate.

Finito l'esame, il progetto è sottoposto alla Commissione che rende il proprio parere.

In assenza dell'ufficio tecnico comunale, il progetto è rimesso direttamente alla Commissione, la quale verificherà se sono state osservate le disposizioni di legge vigenti.

Il Funzionario comunale competente, o la persona delegata, acquisiti i pareri del Funzionario Medico designato dalla U.S.L., del Comandante Vigili del Fuoco e della Commissione, assume la propria determinazione in merito alla domanda di autorizzazione o di concessione edilizia, dandone comunicazione all'interessato nei modi previsti dalle vigenti norme di legge.

La concessione od autorizzazione possono contenere delle prescrizioni per l'osservanza di determinate modalità o l'introduzione di modifiche al progetto presentato o un ordine particolare da seguire nell'esecuzione dei lavori.

L'elenco delle concessioni ed autorizzazioni viene pubblicato all'albo pretorio nei 15 giorni successivi a decorrere dal giorno festivo successivo alla data del rilascio della concessione stessa ed è disponibile con i relativi atti di progetto presso la sede comunale, dove chiunque può prenderne visione, secondo le modalità previste agli articoli 5 e seguenti.

Ad ogni rilascio di concessione il Comune provvede a riportare su apposita planimetria in scala catastale tenuta a libera visione del pubblico, il fabbricato e la superficie fondiaria ad esso corrispondente ed associata.

Art. 23 - CONCESSIONE EDILIZIA

Il provvedimento del Funzionario comunale competente sulla domanda di concessione deve essere comunicato al richiedente non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della domanda o quella di presentazione di documenti aggiuntivi richiesti per iscritto dall'Amministrazione comunale ad integrazione del progetto.

Scaduto infruttuosamente il termine di cui sopra la concessione si intende rifiutata.

La domanda di concessione per interventi da eseguire su aree dotate di piano attuativo o di un piano di lottizzazione in vigore, qualora conforme ai piani attuativi approvati, si intende accolta qualora entro il termine di 60 (sessanta) giorni non sia stato comunicato il provvedimento motivato con cui viene negato il rilascio.

In tal caso il richiedente, purché in possesso dei necessari provvedimenti di cui al comma 4 dell'Art. 88 della L.P. 5-9-1991, n. 22, può dar corso ai lavori dandone comunicazione al Funzionario comunale competente e previa corresponsione al comune degli oneri relativi al contributo di concessione calcolati in via provvisoria dal richiedente medesimo e salvo conguaglio sulla base delle determinazioni del Funzionario comunale competente.

In allegato alla concessione sarà consegnata al richiedente una copia del progetto debitamente vistato dall'autorità comunale, copia che dovrà essere tenuta a disposizione nel luogo dei lavori.

La concessione edilizia deve essere attivata entro dodici mesi dalla data di rilascio corrispondente al ritiro della stessa. I lavori devono essere ultimati entro tre anni dalla data di inizio. Ta-

le termine può essere prorogato per un massimo di un anno solo per fatti estranei alla volontà del concessionario, che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione.

Un periodo di validità più lungo dei tre anni può essere concesso esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico - costruttive, o della situazione climatica della zona.

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il concessionario deve presentare domanda diretta ad ottenere una nuova concessione per la parte non ultimata. In tale caso, ove la domanda sia presentata entro il termine di validità della concessione e i lavori vengano realizzati secondo il progetto originario, può essere omessa la presentazione degli allegati.

Saranno ammissibile procedure di autorizzazione, comunicazione o denuncia di inizio d'attività qualora la parte di lavori ancora da realizzare ed ultimare sia riferibile a interventi realizzabili con tali procedure.

Art. 24 - AUTORIZZAZIONE EDILIZIA

L'autorizzazione edilizia deve indicare e prevedere le caratteristiche costruttive e tipologiche degli interventi e le relative destinazioni d'uso.

La pronuncia del Funzionario comunale competente sulla domanda di autorizzazione deve essere comunicata al richiedente non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della domanda o da quella di presentazione di documenti aggiuntivi richiesti per iscritto dall'Amministrazione comunale ad integrazione dei progetti.

L'istanza si intende accolta quando entro il termine di cui al comma precedente non sia stato comunicato il provvedimento motivato con cui viene negata l'autorizzazione.

Nelle ipotesi previste ai commi 2. e 3. il richiedente, purché in possesso dei provvedimenti di cui all'art. 88, comma 4 della L.P. n. 22/91 eventualmente necessari, può dare corso ai lavori solo previa comunicazione al Funzionario comunale competente.

Nel caso di immobili soggetti a vincolo in base alle vigenti disposizioni in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare o in materia di tutela paesaggistica, l'autorizzazione deve essere esplicita.

L'autorizzazione ha validità per tre anni dalla data di rilascio.

Qualora entro tale termine gli interventi non siano stati ultimati deve essere richiesta una nuova autorizzazione.

Sono soggetti ad autorizzazione edilizia, oltre a quanto previsto dall'art.83 L.P. 22/91 e s.m., i seguenti interventi:

- a) le opere costituenti pertinenze di edifici esistenti;
- b) le opere di cui al comma 2 dell'art. 7 della legge 09.01.1989, n. 13, dirette ad eliminare le barriere architettoniche;

- c) la riduzione del numero delle unità immobiliari; (senza opere)
- d) le opere di demolizione, i reinterri e gli scavi che non riguardano la coltivazione di cave o torbiere;
- e) le opere previste dall'art. 99 della L.P. 05.09.1991 n. 22;
- f) il cambio di destinazione d'uso senza opere edilizie che interessi edifici ricadenti nell'ambito degli insediamenti storici o riguardanti edifici e complessi isolati di interesse storico, artistico e documentario o ancora riguardanti beni di cui all'art. 24, 3° comma della L.P. 05.09.1991, n. 22;
- g) gli interventi di cui all'art. 46 del presente regolamento;

9.L'autorizzazione edilizia deve prevedere le caratteristiche costruttive e tipologiche degli interventi e le relative destinazioni d'uso.

10.Nelle ipotesi previste al comma 8 il richiedente, purché in possesso dei provvedimenti di cui all'art. 88, comma 4 della L.P. 05.09.1991, n. 22 eventualmente necessari, può dare corso ai lavori previa comunicazione al Funzionario Comunale Competente.

11.Nel caso di immobili soggetti a vincolo in base alle vigenti disposizioni in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare o in materia di tutela paesaggistica, l'autorizzazione deve essere esplicita.

12. L'autorizzazione edilizia deve indicare e prevedere le caratteristiche costruttive e tipologiche degli interventi e le relative destinazioni d'uso.

Art. 25 - OPERE SOGGETTE A SOLA DENUNCIA

- a. le opere pubbliche da eseguirsi da amministrazioni statali sul terreno demaniale. Tali amministrazioni debbono comunque depositare presso il Funzionario Comunale competente prima dell'inizio di qualsiasi opera la prova dell'accertamento, come stabilito dalle specifiche norme che regolano la materia ;
- b. le opere pubbliche della Provincia e della Regione previo accertamento di conformità alle prescrizioni urbanistiche vigenti;
- c. le opere pubbliche del Comune o Consorzio di Comuni previo accertamento di conformità alle prescrizioni urbanistiche vigenti;
- d. le opere destinate alla difesa nazionale;
- e. le opere e le installazioni per la segnaletica stradale verticale in applicazione del Codice della strada;
- f. le opere di assoluta urgenza e di necessità immediata, ordinate dal Funzionario Comunale competente;

- g. la formazione di cantieri;
 - h. le protezioni stagionali;
 - i. gli arredi non fissi posti nei giardini privati quali piccoli box per giochi purché di dimensioni inferiori a 4,00 mq. e di altezza max di 2,20 m.
1. E' prescritta preventivamente la denuncia di inizio attività al Funzionario Comunale competente ai sensi art.84 e 91 bis L.P. 22/91 n. 22

Art. 26 - LOTTIZZAZIONE

La domanda di lottizzazione con i relativi elaborati di lottizzazione è trasmessa ai competenti uffici comunali per l'istruttoria, il controllo e l'eventuale completamento delle domande, dei progetti e della proposta di convenzione nonché per l'esame di corrispondenza alle norme vigenti.

Finito l'esame, il progetto è sottoposto alla Commissione Comunale che rende il proprio parere.

In assenza dell'ufficio tecnico comunale, il progetto è rimesso direttamente alla Commissione, la quale verificherà se sono state osservate le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Acquisiti detti pareri il progetto di piano, completo degli allegati e della convenzione, viene sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale, nell'approvazione il Consiglio potrà discostarsi motivatamente dai pareri ed imporre o modificare condizioni.

Ottenuta l'approvazione del Consiglio comunale si procede alla stipulazione della convenzione e all'intavolazione a cura e spese del proprietario/i interessato/i.

In seguito all'intavolazione della convenzione possono essere chieste, anche separatamente, le concessioni edilizie per l'esecuzione delle opere.

Art. 27 - SUBORDINAZIONE ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

Il rilascio della concessione od autorizzazione alla lottizzazione è in ogni caso subordinata alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del comune o del lottizzante dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio ovvero all'impegno dei privati di procedere alla attuazione delle medesime contemporaneamente alle costruzioni oggetto della concessione.

Il rilascio del certificato di abitabilità e/o agibilità rimane comunque subordinato all'esistenza od all'avvenuta esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria previste.

In caso di previsione dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria da parte del comune e dell'attuazione delle stesse nel triennio il Funzionario comunale competente potrà richiedere l'esecuzione di opere provvisorie a carico del privato al fine di consentire l'abitabilità e/o l'agibilità.

Art. 28 - ONEROSITÀ DELLA CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

Fatti salvi i regimi delle lottizzazioni convenzionate, i casi specificatamente previsti dal P.R.G, dalle presenti norme e dal regolamento comunale per l'applicazione del contributo di concessione, il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato alla corresponsione di un contributo determinato dal Funzionario comunale competente e commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione e al costo di costruzione, il tutto come normato dal titolo VIII della L.P. 22/91 e dal regolamento comunale.

Art. 29 - VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Sono soggette ad autorizzazione le variazioni di lieve entità apportate in corso d'opera al progetto assentito, purché siano conformi agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti e non in contrasto con quelli adottati, non comportino, nel caso di edifici, variazioni di altezza o di superficie utile eccedenti il 5 % delle rispettive misure di progetto nonché modificazioni tali da alterare l'armonia dei prospetti e la tipologia complessiva dell'intervento, non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari nonché il numero di quest'ultime. La variazione di superficie dei balconi è calcolata in relazione alla superficie degli stessi.

Sono soggette alla normativa di cui al punto precedente anche le variazioni di progetto riguardanti le sistemazioni esterne dell'area di pertinenza delle opere.

Eventuali variazioni di volume danno luogo alla correzione dell'importo dovuto all'Amministrazione come contributo di concessione.

La richiesta di autorizzazione deve essere presentata prima della dichiarazione di fine lavori.

Il presente articolo non si applica:

- agli immobili vincolati ai sensi della Legge 1 giugno 1939, n.1089;
- agli immobili ricadenti nell'ambito degli Inseguimenti Storici ovvero contenuti nell'elenco di cui all'articolo 24 della L.P. 22/91, qualora siano classificati "R1" o "R2" sulla Scheda.

Nel caso le opere in variante eccedano i limiti previsti al comma primo e secondo del presente articolo saranno da considerare normali varianti al progetto e dovranno essere richieste ed autorizzate prima di procedere alla loro esecuzione.

Le varianti in corso d'opera, da rilasciarsi entro il periodo di validità della concessione od autorizzazione a cui si riferiscono, avranno validità fino alla scadenza della concessione o autorizzazione originarie, salvo proroghe se ammissibili.

Art. 30 - DENUNCIA D'INIZIO DI ATTIVITÀ

Per gli interventi soggetti ad autorizzazione edilizia di cui al primo comma dell'articolo 83 della L.P. 22/91 con esclusione degli scavi e reinterri e degli interventi di restauro e risanamento conservativo e le opere di demolizione di immobili, nonché degli interventi su immobili sog-

getti ai vincoli previsti nella Legge 1 giugno 1939, n. 1089, come modificata dalla Legge 30 marzo 1998, n. 88, è data la facoltà di presentare in luogo della richiesta di autorizzazione una “Denuncia d’Inizio di Attività “ secondo quanto previsto dall’articolo 91 bis della L.P. 22/91.

Per quanto riguarda gli altri vincoli previsti ai commi 4 e 5 dell’articolo 88 della L.P. 22/91 resta ferma la necessità dell’acquisizione delle prescritte autorizzazioni provinciali prima della presentazione della denuncia d’inizio d’attività.

Per quanto riguarda il soddisfacimento delle esigenze di Tutela di livello locale l’Amministrazione comunale ha facoltà, entro i 40 giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, di comunicare tutte quelle indicazioni per un corretto inserimento paesaggistico ambientale dell’opera secondo i criteri previsti dalle norme di attuazione in materia di tutela paesaggistico ambientale. La mancata comunicazione corrisponde all’accoglimento della richiesta senza prescrizioni.

Per procedere all’esecuzione dei lavori, di cui alla denuncia di inizio di attività presentata ai sensi dell’art. 91 bis. della L.P. 22/91 il proprietario o chi ne abbia altro valido titolo, deve presentare al Funzionario comunale competente, almeno 40 giorni prima dell’inizio dei lavori, una relazione e nei casi previsti a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che descriva le opere da compiersi nel rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie vigenti.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di immobili vincolati ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare e agli immobili ricadenti nell’ambito degli Insediamenti Storici, ovvero contenuti nell’elenco di cui all’art. 24 della L.P. 5.9.1991, n. 22 e subordinati ai vincoli di restauro e risanamento conservativo.

Art. 31 - INTEGRAZIONE DELLE PRATICHE

Il richiedente potrà integrare la pratica con le documentazioni in qualsiasi momento. Non potrà comunque sostituire fisicamente documentazioni già presentate all’Amministrazione salvo l’annullamento delle stesse che comunque dovranno rimanere, almeno in numero di una copia, depositate.

Nel caso in cui l’Amministrazione comunale ritenga che le istanze per gli interventi previsti dal presente regolamento non siano sufficientemente corredate dagli atti, documenti ed elaborati previsti nelle norme vigenti, ovvero la documentazione stessa non risulti sufficiente ai fini dell’esame amministrativo, notificherà all’interessato l’elenco degli atti, documenti, disegni plastici, elaborati da produrre.

I termini per l’esame delle singole istanze riprendono a decorrere dalla presentazione all’Amministrazione dell’ultimo dei documenti integrativi richiesti.

Capo VI - CERTIFICATI DI ABITABILITÀ, AGIBILITÀ E DESTINAZIONE URBANISTICA

Art. 32 - AUTORIZZAZIONE DI ABITABILITÀ E AGIBILITÀ

Gli edifici non possono essere abitati o destinati alla frequenza dell'uomo senza la preventiva autorizzazione di abitabilità o agibilità del Funzionario comunale competente, che viene rilasciata previo accertamento della conformità della costruzione alle norme vigenti.

L'autorizzazione di abitabilità o agibilità è necessaria sia per le nuove costruzioni, sia per la rioccupazione di unità immobiliari o edifici che siano stati oggetto di interventi edilizi di ristrutturazione anche parziale.

Ove gli interventi edilizi prevedano una modificazione della destinazione d'uso che comporta l'applicazione di un diverso regime, ai sensi di quanto disposto dalla L.P. 7 gennaio 1991, n. 1, in materia di superamento e eliminazione delle barriere architettoniche, dovrà essere richiesta l'autorizzazione alla abitabilità o agibilità per le opere di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.

Art. 33 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ABITABILITÀ E AGIBILITÀ

La domanda per il rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità è presentata in bollo sull'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione comunale e firmata dai richiedente.

Ad essa vanno allegati:

- copia della dichiarazione di fine lavori riportante gli estremi della concessione, autorizzazione o comunicazione per l'esecuzione dei lavori;
- certificato di collaudo statico per le opere in cemento armato o a struttura metallica ovvero dichiarazione del direttore dei lavori o del costruttore in assenza di dette opere;
- certificato di prevenzione antincendio, ove necessario;
- certificato di collaudo rilasciato dai Vigili del Fuoco per gli impianti termici superiori a 100.000 Kcal/h e per quelli, compresi fra 30.000 e 100.000 Kcal/h. a combustibili diversi dal gas metano di cui alla legge 615/1966; ovvero certificato di collaudo da parte di un tecnico abilitato per tutti gli altri impianti di riscaldamento;
- dichiarazione congiunta del Direttore dei lavori e del costruttore sull'avvenuto integrale adempimento delle prescrizioni contenute nella relazione geologica, nella relazione geotecnica, nella relazione idraulica o nel parere geotecnico;
- dichiarazione congiunta del progettista, del Direttore dei lavori e del costruttore sulla conformità dei lavori alla documentazione relativa all'isolamento termico già depositata presso i competenti uffici dell'Amministrazione comunale ai sensi della legge n. 10 del 1989; ovvero dichiarazione di non sussistenza degli obblighi di cui alla citata normativa da parte del Direttore dei lavori o del proprietario;

- dichiarazione del Direttore dei lavori o del costruttore dell'avvenuta esecuzione dell'intercapedine aerata o del vespaio con idoneo isolamento sottostante il pavimento del piano più basso dell'edificio destinato ad abitazione o ad usi equivalenti;
- dichiarazione congiunta del progettista, del Direttore dei lavori e del proprietario resa sotto forma di perizia giurata sulla conformità dei lavori al progetto ed alla normativa per quanto previsto in ordine al superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche in relazione alla destinazione d'uso dell'immobile (L.P. 7 gennaio 1991 n. 1, D.P.R. 27 aprile 1978 n. 384, D.M. 14 giugno 1989 n. 236)
- dimostrazione dell'avvenuto allacciamento alla rete di fognatura comunale mediante esibizione della dichiarazione di corretta esecuzione rilasciata dal Servizio comunale competente, ovvero dichiarazione congiunta del proprietario e del Direttore dei lavori sul diverso sistema di smaltimento delle acque nere;
- dimostrazione, mediante presentazione di idonea documentazione, dell'avvenuta iscrizione in catasto dell'immobile in conformità alle disposizioni delle norme vigenti;
- dichiarazione, rilasciata dai competenti uffici comunali, sull'idoneità delle condizioni di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- dichiarazione di conformità o certificato di collaudo degli impianti installati come previsto dagli artt 9 e 11 della legge n. 46 del 1990;
- ricevuta dell'avvenuto versamento della relativa tassa;
- ogni altra documentazione richiesta dagli uffici comunali o comunque risultante da normative vigenti.

In caso di dichiarazioni mendaci si procederà a norma delle vigenti norme sul reato di falso.

Alla domanda dovrà altresì essere allegata la documentazione eventualmente prescritta da specifiche disposizioni normative in relazione al particolare tipo di utilizzazione dell'immobile

Art. 34 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE DI ABITABILITÀ E AGIBILITÀ

L'autorizzazione di abitabilità e agibilità deve essere rilasciata dal Funzionario comunale competente entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della domanda o da quella di ricevimento di documenti eventualmente richiesti per iscritto dall'Amministrazione comunale ad integrazione della stessa.

Qualora il Funzionario comunale competente non si sia pronunciato nel termine predetto, l'istanza di autorizzazione si intenderà accolta, restando peraltro salvi i poteri del Funzionario comunale competente e dei servizi tecnici e sanitari comunali in materia di vigilanza e sorveglianza igienica ed edilizia.

Art. 35 - DICHIARAZIONE URBANISTICA

L'Amministrazione comunale rilascia, entro 30 giorni dalla richiesta, un certificato di destinazione urbanistica che specifica, per l'immobile o area oggetto della richiesta stessa, le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati nonché le modalità di intervento eventualmente previsto nei piani attuativi.

Il contenuto del certificato di destinazione urbanistica comunale ha carattere certificativo della disciplina vigente al momento del suo rilascio, ma non vincola i futuri atti che l'Amministrazione comunale può emanare nel rispetto delle norme vigenti.

Capo VII - PUNTI FISSI, INIZIO, SVOLGIMENTO E FINE LAVORI, TABELLA CANTIERE

Art. 36 - PUNTI FISSI

Il progetto dovrà essere corredato di una planimetria ove saranno indicati almeno due punti, coerenti tra di loro, localizzati su strutture inamovibili, chiaramente identificabili e possibilmente di proprietà pubblica denominati "punti fissi".

I punti fissi saranno relazionati tra di loro e con tutti gli altri punti del progetto (confini del terreno, curve di livello, posizioni del progettato intervento, edifici, coperture, altezze, muri esistenti ecc...) in modo chiaro ed inequivocabile e nei tre assi spaziali.

In caso di nuova edificazione, aggiunte a fabbricati esistenti e ristrutturazioni con svuotamenti totali del fabbricato esistente, il titolare della concessione o autorizzazione deve chiedere al Funzionario comunale competente, tramite i competenti uffici comunali, almeno 10 giorni prima dell'inizio lavori, la verifica e l'approvazione dei punti fissi, a cui riferire i dati dimensionali di progetto.

Il richiedente è tenuto a fornire personale e mezzi d'opera necessari per le operazioni di campagna ed a predisporre sul terreno i picchetti in corrispondenza degli spigoli del costruendo edificio e del lotto.

Se la Giunta comunale fisserà un contributo spese per le operazioni di campagna degli addetti comunali, detto contributo dovrà essere versato contestualmente alla domanda dei punti fissi.

Art. 37 - INIZIO E FINE LAVORI

Prima dell'inizio di qualsiasi intervento edilizio il titolare della concessione o dell'autorizzazione deve comunicare la data nella quale intende iniziare le opere, oltre al nome del Direttore dei lavori e dell'Impresa costruttrice con i domicili degli stessi e relativi codici fiscali.

Il Direttore e l'assuntore dei lavori, che devono essere indicati prima dell'inizio dei lavori, hanno l'onere di prendere adeguata conoscenza dell'autorizzazione o della concessione e dei rela-

tivi allegati; l'assuntore deve altresì indicare, prima dell'inizio delle opere, il tecnico responsabile del cantiere. L'inosservanza di questa disposizione comporta la sospensione dei lavori da ordinarsi dal Funzionario comunale competente.

Le eventuali sostituzioni del Direttore o dell'assuntore dei lavori o del tecnico responsabile del cantiere devono essere immediatamente comunicate per iscritto al Funzionario comunale competente dal titolare dell'autorizzazione o della concessione edilizia e dagli interessati. Ai subentranti incombono gli oneri di cui al precedente comma.

Prima dell'inizio dei lavori deve essere presentata, la documentazione relativa all'isolamento termico, firmata dal committente e dal progettista e comprensiva della relazione tecnica e del progetto esecutivo di cui alla Legge 09.01.1991, n. 10, al D.P.R. 28 giugno 1977, n. 1052 e al D.M. 23 novembre 1982, nonché la dichiarazione del direttore dei lavori di aver preso conoscenza della relazione geologica, geotecnica o del parere di fattibilità nel caso esso fosse stato richiesto come allegato al progetto, nonché tutta la documentazione resa necessaria dal D.lgs. n. 494 del 14 agosto 1996 .

In caso di assenza della comunicazione di inizio lavori e di avvio delle opere gli stessi si intenderanno iniziati alla data di ritiro della concessione o autorizzazione con conseguente calcolo del periodo per finire i lavori decorrente dalla data di ritiro del provvedimento.

Il titolare della concessione o dell'autorizzazione è tenuto a dare comunicazione al Comune del fine o completamento dei lavori e detta comunicazione dovrà contenere una breve relazione descrittiva delle opere realizzate ed inoltre dovrà essere controfirmata dal tecnico, Direttore dei lavori.

La relazione e dichiarazione di fine o completamento dei lavori, di cui al capoverso precedente, è obbligatoria e dovrà essere resa entro i termini di validità della concessione od autorizzazione edilizia.

Art. 38 - SVOLGIMENTO DEI LAVORI E VIGILANZA DA PARTE DELL'AUTORITÀ COMUNALE

Non appena le opere di nuova edificazione abbiano raggiunto il livello del terreno o il livello del primo solaio, il titolare della concessione deve darne avviso al Comune per gli opportuni controlli. Uguale avviso deve essere dato ad avvenuto completamento della costruzione al rustico e con la realizzazione della copertura. Per le opere di urbanizzazione deve essere dato analogo avviso a scavo ultimato del cassonetto per le opere stradali e a posa avvenuta prima del reinterro per le opere di fognatura. Successivamente può essere dato corso alla continuazione dei lavori.

Un incaricato del Comune, con esplicita autorizzazione del Funzionario comunale competente, o i dipendenti comunali dell'ufficio tecnico, possono, in ogni momento, visitare i lavori per constatare che, nell'esecuzione delle opere, si osservino le leggi e i regolamenti, la concessione o autorizzazione edilizia e per verificare il deposito presso il cantiere della prescritta documentazione.

Le costruzioni private non devono invadere con le proprie fondazioni il suolo pubblico salva formale concessione; dette costruzioni devono essere progettate e costruite in modo da non trasmettere spinte orizzontali verso il suolo pubblico.

Capo VIII - PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO E PER IL RISPARMIO ENERGETICO

Art. 39 - PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Gli edifici e conseguentemente i progetti, a seconda della destinazione d'uso, devono corrispondere a quanto disposto dalla normativa di legge e regolamentare statale e provinciale in materia di superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.

In particolare, a norma della L.P. 7 gennaio 1991, n. 1, richiamando l'Art 4 della stessa, i progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di edifici dovranno essere redatti in osservanza al D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384 per edifici pubblici ed in osservanza al D.M. 14 giugno 1989, n. 236 per gli edifici privati, ivi compresi quelli aperti al pubblico.

Gli elaborati di progetto relativi a nuove costruzioni o ad interventi di ristrutturazione devono dimostrare anche con particolari schemi, che quanto proposto è conforme alle norme vigenti e devono essere corredati dalla dichiarazione del progettista sulla conformità delle opere alle norme anzidette. Tale dichiarazione è richiesta altresì per le opere di manutenzione straordinaria, di restauro, risanamento conservativo ed altri interventi nei casi previsti dalla L.P. 7 gennaio 1991, n. 1.

Art. 40 - PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Gli edifici e gli elaborati di progetto, a seconda della destinazione d'uso, devono corrispondere a quanto disposto dalla normativa di Legge e Regolamenti provinciali in materia di inquinamento acustico.

In particolare ed in riferimento al piano di zonizzazione acustica predisposto dall'Amministrazione ai sensi dell'Art. 3 del D.P.G.P. 4 agosto 1992 n. 12-65/Leg. e regolamento di attuazione della L.P. 18 marzo 1991 n. 6, non dovranno essere superati nelle zone esterne i limiti massimi previsti dal piano stesso.

Per la verifica di rispondenza alle norme tecniche previste dalla L.P. 18 marzo 1991 n. 6, dal D.P.G.P. 4 agosto 1992 n. 12-65/Leg. e dal D.P.C.M. 1 marzo 1991, il/i proprietario/i ed il progettista presenteranno in allegato alla domanda di concessione o autorizzazione la relazione

di calcolo specifica relativa alle caratteristiche dei materiali impiegati per le strutture del fabbricato, completa di quanto previsto dalle norme.

Art. 41 - PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RISPARMIO ENERGETICO

Tutti gli edifici destinati ad abitazione, uffici, negozi e comunque ogni locale destinato alla presenza di persone ed ogni locale previsto nella normativa della L. 9 gennaio 1991, n. 10, devono essere dotati di idoneo impianto di riscaldamento degli ambienti.

La progettazione, l'esecuzione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente.

Gli edifici e gli impianti in essi installati devono essere progettati realizzati e conformemente alla normativa in materia di risparmio energetico.

Per la verifica di rispondenza alle norme tecniche previste dalla L. 9 gennaio 1991, n. 10 e dai regolamenti di attuazione emanati, il/i proprietario/i presenterà/anno, anche per stralci e nelle scadenze stabilite dalla Legge, la documentazione prevista.

Capo IX - INTERVENTI E TIPOLOGIE

Art. 42 - CATEGORIE DI INTERVENTO E LIMITAZIONI

Le categorie degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia regolamentati dal Regolamento edilizio di Cimone sono quelli descritti dagli articoli seguenti del presente capo.

All'atto della eventuale domanda, della denuncia d'inizio di attività ed al rilascio dell'autorizzazione o della concessione dovrà essere precisata la categoria di intervento di riferimento.

Per quanto riguarda il rispetto delle norme regolamentari di edilizia e di igiene vigenti nel Comune la realizzazione delle opere avviene sotto la responsabilità del committente.

E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di svolgere accertamenti in qualsiasi tempo sulla consistenza delle opere eseguite, ordinare la sospensione dei lavori e adottare i definitivi provvedimenti sanzionatori, nel caso che le opere eseguite non rientrino tra quelle dichiarate o siano per altro verso in contrasto con le norme urbanistiche, edilizie e di igiene vigenti.

Art. 43 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA

Sono interventi di manutenzione ordinaria quelli finalizzati a rinnovare ricorrentemente e periodicamente le finiture, la funzionalità e l'efficienza dell'edificio, delle singole unità immobiliari e delle parti comuni, nonché quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, sempre che non alterino i volumi o aumentino le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.

All'interno degli interventi di manutenzione ordinaria sono ammesse le seguenti opere:

- la riparazione delle finiture esterne (infissi, tinteggiatura e/o intonaci esterni, grondaie, pluviali, parapetti, manti di copertura compresa la piccola orditura per le coperture a falda, elementi decorativi e simili) sempre che vengano conservate le caratteristiche esistenti e che l'intervento non si riferisca alla totalità ma alla sola riparazione parziale;
- la riparazione di piazzali senza modifica del tipo di pavimentazione esistente;
- l'apertura e chiusura di vani di porta all'interno di singole unità immobiliari;
- lo spostamento di pareti mobili;
- le opere di riparazione delle recinzioni e dei muri di sostegno esistenti;
- i movimenti di terra ad uso agricolo che non modifichino sensibilmente l'andamento del terreno naturale come le ricariche di terreno agricolo;
- la manutenzione del verde privato esistente anche con piantumazioni, salvo il rispetto del Codice Civile per le distanze.

La manutenzione ordinaria è sempre ammessa senza necessità di denuncia d'inizio di attività, autorizzazione o concessione edilizia, salva la conveniente comunicazione al Funzionario comunale competente almeno per le opere esterne.

Art. 44 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Sono interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche sugli edifici necessarie per rinnovare e sostituire gli elementi costruttivi degradati, anche quelli con funzioni strutturali e per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi o aumentino le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.

All'interno degli interventi di manutenzione straordinaria sono ammesse le seguenti opere:

- la rimozione e sostituzione di elementi strutturali, nonché le opere di rinforzo delle strutture fatiscenti purché queste ultime siano limitate a piccole porzioni dell'esistente.
- la modifica integrale o la nuova realizzazione degli impianti tecnologici e dei servizi igienici.
- le modifiche dell'assetto distributivo interno purché esse non mutino il numero e la superficie delle singole unità immobiliari, non interessino le strutture portanti, non incidano in alcun modo sull'aspetto esterno dell'edificio.
- i lavori di controsoffittatura dei locali.
- la realizzazione di nuove zone verdi nelle pertinenze ed a servizio di abitazioni esistenti.
- la modificazione della pavimentazione di piazzali privati.

- la realizzazione di intercapedini, di bocche lupaie, di drenaggi esterni e di canalizzazioni per il deflusso di acque bianche e nere purché l'intervento interessi le sole aree di pertinenza dell'edificio del quale le canalizzazioni sono a servizio.
- la sostituzione totale di recinzioni e dei muri di cinta e/o sostegno con altri dello stesso tipo forma, colore e materiale.
- la realizzazione dell'isolamento termico, ai sensi delle vigenti leggi, sia esterno che interno.

Nell'ambito delle zone destinate ad attività produttive, industriali, artigianali e commerciali e comunque fuori della perimetrazione degli Insediamenti Storici, sono da considerarsi interventi di manutenzione straordinaria, anche quelli intesi ad assicurare la funzionalità e l'adeguamento tecnologico delle attività stesse, fra i quali rientra in particolare la realizzazione di:

- cabine per trasformatori elettrici ed impianti di pompaggio purché non stabilmente infissi nel terreno.
- sistemi di canalizzazioni di fluidi realizzati all'interno dello stabilimento o nelle aree di pertinenza.
- serbatoi per lo stoccaggio e la movimentazione dei prodotti.
- sistemi di pesatura.
- garitte a ricovero degli operatori di macchinari posti all'esterno dello stabilimento e per il personale posto a controllo degli ingressi purché non stabilmente infissi nel terreno.
- passerelle a sostegno di tubazioni purché interne ai piazzali di pertinenza dell'azienda.
- vasche di trattamento e di decantazione.
- attrezzature per carico e scarico merci, di autobotti, nastri trasportatori, elevatori e simili.
- impianti di depurazione delle acque purché non stabilmente infissi nel terreno.

Nell'ambito delle aziende agricole e zootecniche e comunque fuori della perimetrazione degli Insediamenti Storici, si considerano interventi di manutenzione straordinaria anche la realizzazione di impianti di attrezzature in genere necessari per lo svolgimento attività agricola, quali ad esempio: impianti di irrigazione, comprese le cabine di protezione dei sistemi di pompaggio, le vasche di raccolta e le opere di presa, gli impianti interrati di smaltimento dei rifiuti organici.

Gli interventi di manutenzione straordinaria che non devono comunque creare un nuovo volume urbanistico, sono soggetti ad autorizzazione edilizia.

Art. 45 - INTERVENTI EQUIPARATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Sono equiparati alle opere di manutenzione straordinaria:

- la realizzazione di cancelli e recinzioni.
- la realizzazione di muri di cinta o basi di recinzioni.
- la realizzazione di muri di sostegno e contenimento.

- l'apposizione di insegne, targhe, tabelle, cartelli segnaletici, tutti comunque da realizzarsi ai sensi del regolamento edilizio comunale.
- la posa in opera di tende qualora non aggettino su spazi pubblici o aperti al pubblico transito.
- la realizzazione temporanea di depositi di materiale e la esposizione temporanea di merci a cielo libero.
- la realizzazione di soppalchi interni alle singole unità immobiliari.
- le opere necessarie per adeguare gli edifici esistenti alle norme relative alla eliminazione della barriera architettoniche.
- gli interventi su edifici esistenti concernenti nuovi impianti, lavori, opere, installazioni relativi alle energie rinnovabili ed alla conservazione ed al risparmio dell'energia ai sensi della leggi nazionali e provinciali vigenti.
- gli interventi di sistemazione a verde o comunque relativi al verde, ai parchi e ai giardini, quando comportino una modificazione al disegno ed alla struttura dell'impianto tipologico.
- le opere di adeguamento alle Leggi vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro in generale ed in particolare le opere previste dal D.L. 19 settembre 1994 n 626 e s.m. ed integrazioni, strettamente dirette ad eliminare il pericolo degli ambienti di lavoro ed a prevenire gli infortuni sul lavoro.

Gli interventi di manutenzione straordinaria o delle opere equiparabili, valutati sia con riferimento all'oggetto delle singole domande sia in connessione con qualsiasi altra domanda presentata negli ultimi cinque anni per la stessa Unità edilizia non devono costituire, a giudizio dell'Amministrazione comunale, un insieme sistematico di opere che possano portare a un organismo edilizio sostanzialmente rinnovato o diverso dal precedente, né devono costituire mutamento tipologico della costruzione nel suo insieme.

In particolare, gli interventi non devono comportare modifiche della destinazione d'uso, della pendenza e dei caratteri dei materiali delle coperture e delle posizioni delle aperture verso l'esterno.

Non sono ammessi interventi equiparabili alla manutenzione straordinaria per gli edifici, manufatti o territorio interni agli Insediamenti Storici, se non esplicitamente previsti sulla schedatura dell'edificio o dalle norme specifiche.

Gli interventi equiparabili alle opere di manutenzione straordinaria che non devono comunque creare un nuovo volume urbanistico, sono soggetti ad autorizzazione edilizia.

Art. 46 - COSTRUZIONI PRECARIE

Sono considerate costruzioni precarie e soggette a autorizzazione, temporalmente limitata per un periodo stabilito ed eventualmente rinnovabile di anno in anno, le tende, i ripari antivento, le tensiostrutture e simili, a carattere stagionale, che devono essere semplicemente agganciate od ancorate al terreno ed/od all'edificio.

L'autorizzazione potrà essere negata anche per semplici motivi di inopportunità estetica.

I manufatti del presente articolo non potranno comunque formare un volume e non potranno essere mutati nella loro destinazione.

Art. 47 - DESTINAZIONI D'USO AMMESSE

Le destinazioni d'uso ammesse per gli immobili sono indicate dalla disciplina relativa alle singole zone urbanistiche del P.R.G.

Il mutamento senza opere edilizie della destinazione d'uso dell'unità immobiliare, quale risulta dal provvedimento di concessione ovvero dalla licenza edilizia ovvero dallo stato di fatto per gli immobili costruiti antecedentemente alla Legge 6-8-1987, n. 785, è soggetto alla sola comunicazione al Funzionario comunale competente, da parte dell'interessato, purché la nuova destinazione sia ammessa dalla norma di zona e la mutata destinazione non riduca gli spazi di parcheggio previsti dalla delibera di Giunta provinciale 1550 /92 sotto la soglia della ammissibilità per la parte o per l'intero corpo di fabbrica.

Il mutamento senza opere edilizie della destinazione d'uso per gli edifici esistenti è ammesso, anche senza verifica della disponibilità degli spazi di parcheggio, qualora gli standard di parcheggio previsti dalla nuova destinazione siano gli stessi della destinazione attuale.

Il mutamento di cui sopra è tuttavia subordinato all'autorizzazione edilizia rilasciata dal Funzionario comunale competente qualora riguardi immobili compresi nell'ambito degli Insediamenti Storici ovvero riguardi beni contenuti nell'elenco di cui all'art. 24 della L.P. 22/91 o edifici e complessi isolati di interesse storico, artistico e documentario.

La variazione della destinazione d'uso è soggetta, dove previsto dall'apposito Regolamento comunale, al pagamento del contributo di concessione.

Il cambio arbitrario della destinazione d'uso, ove non ammesso, implica l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 122 della L.P. n. 22 del 5.9.1991.

Art. 48 - INFRASTRUTTURAZIONE ED USO DEL TERRITORIO

Gli interventi di infrastrutturazione e attrezzatura del territorio sono volti alla costruzione di infrastrutture, impianti, attrezzature ed altre opere pubbliche, private o di interesse generale.

In particolare rientrano in tali interventi la realizzazione delle reti stradali e tecnologiche in genere come le reti idriche, elettriche, telefoniche, del gas, fognarie, relativi serbatoi ed opere assimilabili, la realizzazione delle opere di presidio civile per la sicurezza e gestione del territorio nonché gli impianti tecnici e relativi accessori destinati alle trasmissioni radiotelevisive, alle reti ferroviarie, agli impianti funiviari e a quanto assimilabile.

Sono interventi di uso del territorio quelli volti al prelievo di acqua dalle falde idriche o sorgive, alle escavazioni di ogni tipo di materiale, alla perforazione di pozzi per lo sfruttamento di risorse del sottosuolo, ed altresì quelli volti alla difesa del suolo, delle risorse idriche, arboree e faunistiche.

Gli interventi di attrezzatura ed uso del suolo sono soggetti a concessione o autorizzazione a seconda della natura delle relative opere.

Art. 49 - OPERE MINORI

Sono definite Opere minori la sistemazione o la realizzazione di:

- Monumenti, fontane, edicole votive, lapidi commemorative, decorazioni, pitture murali ed assimilabili che per il loro messaggio figurativo e spaziale possono concorrere alla formazione e riqualificazione del quadro urbano.
- Cartellonistica murale o a struttura autoportante; il tutto per motivi di pubblica utilità.
- Impianti di segnaletica stradale, attrezzature per l'illuminazione di spazi pubblici o aperti al pubblico ovvero di episodi significativi del quadro urbano, cabine telefoniche, bacheche, guardiole e garitte per il controllo del traffico, volumi tecnici ed opere assimilabili da ubicare in area di pubblica circolazione; il tutto per motivi di pubblica utilità.
- Interventi per la formazione di piazzole o ricoveri per i cassonetti della raccolta rifiuti solidi urbani o per la raccolta differenziata.

Gli interventi intesi alla realizzazione di opere minori, se di iniziativa pubblica, sono assimilati ad interventi di pubblica utilità e quindi le aree per tali realizzazioni sono acquisibili mediante trattativa privata o esproprio a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona. La pubblica utilità degli interventi sarà espressa con deliberazione del Consiglio comunale.

Tutte le opere elencate nel presente articolo non devono alterare o turbare il quadro urbano o i lineamenti delle costruzioni adiacenti od entro le quali eventualmente si collochino, ne costituire ostacolo, anche visivo, per la pubblica circolazione. L'appoggio su frontespizi nudi è ammesso purché il manufatto posto in opera sia asportabile.

L'Amministrazione potrà negare l'autorizzazione o prescrivere particolari modalità di attuazione per la realizzazione delle opere di cui al presente articolo, al fine di qualificare il quadro urbano, vincolando eventualmente con apposita convenzione modalità d'uso, oneri e modalità di gestione.

Gli interventi per opere minori sono soggetti ad autorizzazione.

Capo X - CRITERI E PER IL DECORO, RECINZIONI ED ELEMENTI DI ARREDO

Art. 50 - DECORO DELLE FACCIATE E DEL TERRITORIO

Gli elementi di finitura delle facciate quali intonaco, coloritura, serramenti, decorazioni e simili, nonché le recinzioni, i muri di contenimento o di sostegno devono essere realizzati e mante-

nuti in modo conforme al pubblico decoro e in modo da armonizzarsi con gli edifici circostanti e con le caratteristiche della strada o piazza o se isolato con le caratteristiche dell'area.

Ove le condizioni delle facciate, dei muri di sostegno, di contenimento e le recinzioni non rispondano più ai requisiti di decoro di cui sopra, il Funzionario comunale competente può ordinare gli interventi necessari fissando un congruo termine per la loro esecuzione ed in caso di mancato rispetto di detti termini può procedere al ripristino decoro, anche mediante opere con rivalsa delle spese.

Sono vietati i depositi di materiali ed attrezzature all'esterno degli edifici, che siano contrari al pubblico decoro, anche se coperti o mascherati da teli. In caso di depositi all'esterno di materiali vari compresi quelli da costruzione, contenitori per la raccolta della frutta ed altri depositi che siano visualmente in contrasto con il paesaggio naturale è d'obbligo la formazione di una frangia arborea in sempreverde di misura sufficiente a nascondere l'elemento disturbante da tutte le pubbliche vie e dalle zone ed edifici residenziali di proprietà altrui.

Sono inoltre vietate le recinzioni composte di semplici ritti verticali in ferro e rete metallica, anche se plastificata.

Le zone verdi, i parchi, i giardini e le pertinenze delle unità immobiliari devono essere mantenuti in condizioni di decoro.

Art. 51 - RECINZIONI DELLE AREE PRIVATE

Per le recinzioni delle aree private valgono le seguenti prescrizioni.

- Entro i limiti delle zone residenziali, qualora le recinzioni delle aree private siano realizzate con siepi, cancellate, grigliati, queste non debbono superare l'altezza complessiva di m. 1,00 misurata dalla quota del piano prospettante o dal piano di campagna per i confini interni, con struttura piena non superiore a cm 40.
- È ammissibile la costruzione di piccole tettoie o pensiline a protezione dagli agenti atmosferici per le cancellate o cancelli d'ingresso. Queste non potranno oltrepassare l'altezza di m. 2,5 ed avere una larghezza superiore a m. 1,20.
- Entro i limiti delle zone destinate ad usi agricoli, forma, dimensioni, materiali saranno definiti in base alle caratteristiche ambientali ed alle esigenze funzionali.
- E' vietato in ogni caso l'uso dei materiali taglienti o acuminati.
- Le recinzioni tradizionali esistenti (steccati, muretti in pietra) devono essere conservate. In caso di demolizione, parziale o totale o nel caso di rifacimento delle recinzioni tradizionali, le stesse devono essere ripristinate con il materiale di caratteristica simile a quello preesistente.

Per i muri di sostegno valgono le seguenti prescrizioni::

- i muri di sostegno non possono essere mai più alti di m. 3,00 e devono essere realizzati in pietra a faccia a vista.

- i muri di sostegno tradizionali esistenti, in pietra a secco, devono essere conservati. In caso di demolizione, parziale o totale, o nel caso di crolli o rifacimenti dei muri di sostegno tradizionali, gli stessi devono essere ripristinati con materiale e tipologia costruttiva similare alla preesistenza.

Il Funzionario comunale competente, sentita la Commissione, può:

- vietare l'uso delle recinzioni.
- autorizzare altezze maggiori per impianti o costruzioni particolari (esclusa la residenza).
- imporre l'adozione di soluzioni architettoniche unitarie.
- far arretrare la recinzione per garantire la visibilità e la sicurezza della circolazione.

Art. 52 - ELEMENTI DI ARREDO URBANO

Mantenimento degli elementi esistenti.

E' prescritto il restauro e/o ripristino degli elementi ancora esistenti all'interno del centro storico come insegne, vetrine, chioschi, lampioni, cancellate, realizzati nei secoli passati e fino alla seconda guerra mondiale.

Per gli esercizi commerciali gli interventi dovranno mantenere le aperture, le eventuali vetrine nello spazio architettonico di appartenenza, le quali non dovranno superare in altezza il primo piano. L'inserimento di insegne dovrà essere particolarmente curato nelle forme e nei materiali.

Le vetrine e le insegne dei negozi, come parte integrante dell'arredo urbano, non devono sporgere dal filo della parete esterna oltre i cm. 15. Non sono ammesse sporgenze di vetrine sulla proprietà pubblica.

L'Amministrazione comunale individua e redige programmi operativi per ridisegnare i seguenti tipi di arredo nel centro storico:

- illuminazione pubblica;
- pavimentazione;
- manti di copertura;
- verde pubblico;
- cartellonistica/chioschi/panchine;
- insegne;
- pensiline d'attesa, cabine telefoniche, ecc...;
- spazi di raccolta differenziata per i rifiuti urbani.

I progetti prevederanno il mantenimento, il recupero e/o ripristino degli elementi caratterizzanti l'assetto originale.

Gli elementi di arredo urbano, quali fioriere e panchine non sono soggetti ad autorizzazione edilizia, purché non abbiano carattere permanente.

Le fontane, i monumenti, le cabine telefoniche ed altri manufatti analoghi, rientrano fra gli elementi di arredo urbano e sono soggetti ad autorizzazione edilizia.

Capo XI - SPORGENZE, PASSI CARRAI ED INDICATORI

Art. 53 - SPORGENZE SULLE VIE E PIAZZE PUBBLICHE

Sono ammesse le seguenti sporgenze da edifici e da muri che aggettino su spazi pubblici sempre che non costituiscano pericolo per le persone o le cose:

- lo zoccolo degli edifici per una sporgenza di non più di 5 cm.
- modanature, rilievi e infissi esterni per una sporgenza non superiore a 15 cm.
- le gronde ed i poggiali con sporgenza inferiore o uguale a m. 1,50 sempreché ad altezza superiore a 5 metri dal suolo.
- balconi, solo se esistenti e posti ad un'altezza superiore o pari a m. 4,50 senza possibilità di aumento di superficie o sporgenza.

Non sono ammessi nuovi balconi sporgenti sulle vie e piazze pubbliche.

Le sporgenze a sbalzo di gronda e balconi, se inferiori a m. 1.5, non daranno luogo al rispetto delle distanze. In caso sporti superiori si computerà come maggior distanza solo la parte eccedente m.1,50.

Art. 54 - PASSI CARRAI

E' vietato aprire passi o accessi carrai sulla pubblica via senza l'apposita concessione del Funzionario comunale competente. La concessione si accompagna ad un disciplinare regolante le modalità di accesso e i relativi oneri.

La localizzazione di passi e accessi carrai non può avvenire in corrispondenza del lato interno di curve o in prossimità di curve cieche o comunque con ridotta visibilità, nonché in prossimità di intersezioni stradali.

La larghezza dei passi e accessi carrai deve essere commisurata alla larghezza dell'accesso privato e all'ingombro dei veicoli che devono accedervi.

Nella realizzazione di passi e accessi carrai deve essere mantenuta la continuità di marciapiede e deve essere garantita la sicurezza al traffico pedonale e meccanico

Art. 55 - APPOSIZIONE DI INDICATORI E ALTRI APPARECCHI

L'Amministrazione comunale può, per ragioni di pubblico interesse e previo avviso alla proprietà, applicare (o fare applicare) sul fronte delle costruzioni:

- le targhe contenenti le indicazioni dei nomi assegnati alle aree pubbliche;
- i cartelli per segnalazioni stradali.
- le piastrine e i capisaldi per indicazioni altimetriche, di tracciamenti, di idranti, ecc...
- le mensole, i ganci, le condutture per la pubblica illuminazione.
- i cartelli indicatori dei pubblici servizi di trasporto e di pronto soccorso e delle farmacie;
- i cartelli segnalatori dei servizi statali di PP.TT., dei telefoni, del monopolio e simili.
- gli orologi ed altri indicatori anche elettrici od elettronici.
- i sostegni per i fili conduttori elettrici;
- gli avvisatori elettrici stradali con i loro accessori e ogni altro elemento indispensabile all'organizzazione degli spazi pubblici.
- le targhe e gli apparecchi relativi ai pubblici servizi e specchi.

Le targhe delle vie, le piastrine, i capisaldi, gli avvisatori, gli orologi ed i cartelli sopra indicati non devono in alcun modo essere sottratti alla pubblica vista.

Gli apparecchi elencati nel presente articolo non devono arrecare molestia all'utenza dello stabile.

L'installazione di quanto sopra elencato non deve costituire barriera visiva di disturbo del traffico o essere pericolosa per il pedone.

Il proprietario, prima di iniziare qualsiasi lavoro nella parte di un fabbricato alla quale sia apposto uno degli apparecchi o indicatori di cui ai comma precedenti, deve darne avviso al Funzionario comunale competente o all'ente interessato, che prescrivono nel più breve tempo possibile le cautele del caso.

La manutenzione degli oggetti elencati nel presente articolo, nonché delle parti di facciata da essi direttamente interessate, è a carico degli enti o privati installatori.

Gli indicatori e gli apparecchi di cui al presente articolo possono essere applicati sul fronte di costruzioni soggette a tutela soltanto qualora non esistano ragionevoli alternative e con le attenzioni rese necessarie dalle caratteristiche delle costruzioni stesse e dell'ambiente.

Capo XII - CARTELLI, INSEGNE, TABELLE, NUMERI CIVICI E TENDE

Art. 56 - NUMERO CIVICO DEGLI EDIFICI

L'Amministrazione comunale assegna il numero civico e i relativi subalterni da apporsi a spese del proprietario.

Le eventuali variazioni della numerazione civica, previa notifica all'interessato, sono attuate a spese dello stesso.

Il numero civico deve essere collocato a fianco della porta di ingresso, a destra di chi la guarda dallo spazio pubblico, a un'altezza variabile da 2 m. a 3 m. e deve essere mantenuto nella medesima posizione a cura del proprietario.

In caso di demolizione dell'edificio, di soppressione di porte esterne di accesso pedonale, di sostituzione con numeri luminosi o di variazione della numerazione civica, il proprietario restituisce all'Amministrazione, nel termine di quindici giorni, gli indicatori assegnatigli.

In luogo del numero civico, come sopra assegnato è ammessa, a cure e spese della proprietà, l'apposizione di indicatore in tutto conforme, ma luminoso nelle ore notturne.

Il relativo impianto di illuminazione e le condutture devono essere applicate in modo non visibile dalla strada

Art. 57 - INSEGNE, TARGHE, TABELLE E TENDE

Salvo ogni diverso provvedimento autorizzatorio eventualmente necessario sono soggette ad autorizzazione amministrativa del Funzionario comunale competente le tende sporgenti, le insegne, le targhe e le tabelle, poste all'esterno dei fabbricati, nonché i segnali di tipo stradale per l'indicazione di attività private (industrie e simili).

Le targhe e tabelle di dimensioni non superiori a cm. 30 x 40 devono essere raggruppate in vicinanza della porta di ingresso del fabbricato ove si svolge l'attività indicata e disposte negli appositi contenitori.

La segnaletica stradale pubblica e di pubblico interesse di cui alla circolare del Ministero dei lavori pubblici 9 febbraio 1979, n. 400, deve essere possibilmente raggruppata in appositi pannelli.

L'altezza minima delle tende è fissata in metri 2,50 dal terreno, compresa l'eventuale frangia che non potrà sorpassare l'altezza di cm. 20.

In ogni caso tende, insegne, tabelle e targhe devono essere conformi al pubblico decoro e non possono impedire o confondere la vista della segnaletica stradale di interesse pubblico

Capo XIII - APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E SMALTIMENTI

Art. 58 - ACQUA POTABILE

Per l'approvvigionamento idrico dalla rete pubblica si fa riferimento al regolamento comunale di distribuzione dell'acqua.

Ogni casa di abitazione, anche se isolata, deve essere fornita di acqua potabile distribuita in misura proporzionale al numero dei locali abitati ed in modo da garantire il regolare rifornimento all'interno di ogni alloggio.

L'allacciamento alla rete dell'acquedotto pubblico è necessario al fine del rilascio dell'abitabilità e l'impossibilità di allacciamento comporta il diniego del provvedimento autorizzativo o concessorio per fabbricati soggetti ad abitabilità, salvo quanto esposto al punto seguente.

Nel caso un edificio sia dotato di autonoma rete di distribuzione dell'acqua, formata da sorgiva permanente e di adeguata portata, opera di presa, condotte, autoclavi, ed ogni altra dotazione tecnica, il tutto a norma di legge, con procedure di verifica, sanificazione e controllo della qualità dell'acqua e con concessione provinciale per lo sfruttamento della sorgiva, la dotazione di acqua potabile sarà ritenuta sufficiente ed adeguata per l'ottenimento dell'abitabilità.

Art. 59 - ACQUE BIANCHE O METEOROLOGICHE

E' vietato scaricare direttamente sul suolo pubblico le acque provenienti dai tetti, cortili e dalle aree private in genere.

Esse devono essere raccolte, al limite dell'area privata, incanalate e convogliate nelle reti di fognatura bianca o nei rivi, secondo indicazioni dell'ufficio tecnico comunale e del Funzionario comunale competente.

In caso di mancanza o eccessiva onerosità di allacciamento alle acque bianche potrà essere concordato, con l'ufficio tecnico e compatibilmente con l'ammissibilità geologica, uno smaltimento con fossa a dispersione.

La fossa a dispersione dovrà essere progettata secondo le indicazioni e prescrizioni di una specifica relazione geologica che preveda, nell'eventualità di terreni critici, eventuali vasche di deposito temporaneo, con smaltimento tarato.

Art. 60 - ACQUE NERE E GRIGIE

Gli scarichi delle acque nere e grigie devono essere immessi nella rete di fognatura nera previo inserimento di un pozzetto di ispezione dotato di sifone tipo "Firenze" od altro analogo, situato nella proprietà privata, al confine con lo spazio pubblico.

Ove il collegamento con la rete di fognatura nera non sia possibile, è consentita l'adozione di sistemi alternativi che verranno indicati di volta in volta dal comune in relazione alla situazione

particolare e nel rispetto della normativa sulla tutela dell'ambiente dall'inquinamento, scarico alternativo che comunque dovrà essere realizzato secondo la normativa vigente (T.U.L.P. D.G.P. 10050/88 e L.615/66).

Le canalizzazioni delle acque nere e grigie all'esterno del fabbricato, anche su aree private, dovranno essere eseguite in tubi in PE.H.D, grès o PVC tipo 303 UNI 7447/85, con diametro minimo 125 mm. e pendenza $\geq 1,0\%$; tali canalizzazioni dovranno essere corredate da pozzetti di ispezione con interasse massimo di m. 30 e comunque in corrispondenza di ogni deviazione planimetrica e/o altimetrica. In caso di pendenza e di conseguenza dislivello eccessivo si dovranno predisporre pozzetti di compensazione.

Per l'esecuzione delle opere di cui al presente articolo, e per l'allacciamento delle stesse alla rete di fognatura comunale, deve essere chiesta apposita autorizzazione al Funzionario comunale competente. Il rilascio della stessa sarà accompagnato da un disciplinare regolante gli oneri di allacciamento e le modalità di esecuzione eventualmente anche in deroga ai punti del presente articolo qualora sussistano particolari motivi tecnici.

Per quanto non contemplato nel presente articolo si rimanda al regolamento di fognatura del Comune.

Art. 61 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Ciascun edificio deve essere dotato di apposito spazio, opportunamente dimensionato e direttamente accessibile dall'esterno per il sistema di caricamento automatico, per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Tale spazio va realizzato nel rispetto del Regolamento comunale sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Le disposizioni di cui, sopra non si applicano, qualora sia realizzato apposito spazio di raccolta a servizio di più edifici.

CAPO XIV - NORME IGIENICHE GENERALI

Art. 62 - DIMENSIONI MINIME DEI LOCALI E DELLE APERTURE

I locali a piano terreno ad uso negozio, laboratorio o pubblico esercizio devono avere l'altezza minima, misurata tra pavimento e soffitto di metri 3,00.

I locali di abitazione o adibiti ad usi equivalenti (stanze d'albergo, uffici, ecc...) devono avere una superficie minima dei vani abitabili di. m² 8,00, riducibili a m² 6,00 per le cucine ed un'altezza netta misurata da pavimento a soffitto:

- di m. 2,60 per le zone di valle (< a m. 500 s.l.m.).
- di m. 2,50 per le zone di mezza montagna (> a m. 500 e fino a m. 900 s.l.m.).

- di m. 2,40 per le zone di media montagna (> a m. 900 s.l.m.).

Nel caso di soffitti formati da controsoffitto grigliato si potrà incrementare l'altezza rilevata fino al controsoffitto con il 50 % dell'altezza residua tra controsoffitto e soffitto superiore.

Per gli ambienti non destinati ad abitazione permanente quali servizi igienici corridoi, locali di sgombero, depositi, guardaroba, scale di accesso e simili, è ammessa un'altezza minima di m. 2,20.

Per locali utilizzati per la sola manutenzione dell'edificio, quali sottoscala, sottotetti, controsoffitti, scantinati contro terra, non è stabilita un'altezza minima.

I locali di abitazione o adibiti ad usi equivalenti (stanze d'albergo, uffici, ecc...) con soffitto inclinato (minimo 30%) e localizzati nei sottotetti possono presentare un'altezza minore di quella precedentemente stabilita purché soddisfino i seguenti requisiti:

- altezza minima interna netta m. 1,50;
- altezza media ponderale calcolata come rapporto fra il volume abitabile e la superficie abitabile pari ad almeno m. 2,20 con le seguenti considerazioni:
 1. il volume abitabile è quello sotteso dalla superficie abitabile sino all'infradosso della copertura;
 2. per superficie abitabile si intende quella che in ogni punto presenta i requisiti di altezza sopra stabiliti al primo punto;
 3. non sono computati ai fini del calcolo della superficie abitabile gli spazi di altezza inferiore alle minime stabilite e comunque tali spazi possono essere lasciati in diretta comunicazione con le parti abitabili.

Le parti trasparenti (finestre) delle pareti perimetrali esterne dei singoli locali abitabili degli alloggi o dei locali adibiti ad usi equivalenti (stanze d'albergo, negozi, uffici, ecc...), misurate al netto dei telai stabilmente infissi ed al lordo dei battenti, dedotte quelle poste entro i primi 0,40 m. di altezza, non devono avere superfici inferiori a:

- 1/8 di quella del piano di calpestio per i locali situati al piano terreno e con un minimo per ciascun locale di m² 1,20 riducibile a m² 0,80 per le cucine;
- 1/10 di quella del piano di calpestio per i locali situati ai piani superiori e con un minimo per ciascun locale di m² 1,00 riducibile a m² 0,80 per le cucine;
- 1/12 di quella della superficie abitabile (vedi punto 4 del presente articolo) per i locali con soffitto inclinato (minimo 30%) del sottotetto e con un minimo per ciascun locale di m² 0,80;

L'aerazione degli appartamenti e delle unità immobiliari deve essere prevista in modo da assicurare un sufficiente ricambio d'aria, comunque per ogni locale la superficie di aerazione dovrà essere, in riferimento alle superfici di illuminazione di cui al presente articolo almeno:

- il 100% per le cucine ed i bagni se finestrati;
- il 60% per gli altri locali abitabili o adibiti ad usi equivalenti (stanze d'albergo, uffici, ecc...)

- il 30% per gli uffici dotati di aerazione forzata ed i negozi.

Nel caso di uffici o negozi di grande superficie potranno essere concesse deroghe ai precedenti punti del presente articolo stante l'adozione di impianti di illuminazione tecnologicamente avanzati e di sistemi di aerazione forzata e comunque qualora la competente autorità sanitaria abbia accertato l'esistenza degli indispensabili requisiti di ordine igienico.

Nel caso di interventi sugli edifici esistenti, esclusa la ristrutturazione totale, eventuali dimensioni inferiori a quelle minime indicate ai precedenti punti possono essere mantenute, qualora la competente autorità sanitaria abbia accertato l'esistenza degli indispensabili requisiti di ordine igienico.

I corridoi devono avere larghezza minima di metri 1,00 ed i locali abitabili dovranno avere la dimensione minima di m. 2,40 salvi gli sguinci per porte od armadi.

Art. 63 - SOPPALCHI

La costruzione di soppalchi è ammessa nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- il locale inferiore deve avere, a soppalco realizzato, un'altezza media ponderale non inferiore a metri 2,50 per i locali da adibirsi ad abitazione permanente e di metri 2,80 per i locali da utilizzarsi come negozi, uffici o pubblici esercizi;
- i locali superiori ottenuti con i soppalchi abbiano altezza media ponderale di metri 2,20;
- la superficie superiore del soppalco non deve superare la metà della superficie del locale originario nel caso di abitazioni ed i 2/3 nel caso di usi diversi dall'abitazione;

Le superfici superiori ottenuti con i soppalchi possono essere adibiti ad abitazione permanente, ad usi equivalenti, a negozio od a laboratorio se rispettano le condizioni di illuminazione ed aerazione per la somma delle superfici del locale nella sua globalità.

Art. 64 - SERVIZI IGIENICI

- Tutti gli alloggi devono essere provvisti di almeno un locale di servizio igienico, dai seguenti requisiti:
- superficie non inferiore a m² 4,00.
- aerazione ed illuminazione dirette dall'esterno mediante finestra di superficie non inferiore a m² 0,60 oppure ventilazione meccanica, da assicurarsi mediante impianto di aspirazione e regolato da temporizzatore.
- Tutti i locali adibiti ad altro uso (negozio, laboratorio, pubblico esercizio, ecc...) devono essere provvisti di almeno un locale di servizio igienico, dai seguenti requisiti:
- superficie non inferiore a m² 2,00, comunque a norma delle leggi e regolamenti vigenti per il collocamento obbligatorio e l'utilizzo da parte delle persone disabili.

- aerazione ed illuminazione dirette dall'esterno mediante finestra di superficie non inferiore a m² 0,60 oppure ventilazione meccanica, da assicurarsi mediante impianto di aspirazione e regolato da temporizzatore.

I coefficienti di ricambio dei servizi igienici ciechi devono avere requisiti non minori di:

- aerazione continua m³/h 8.
- aerazione discontinua temporizzata 15m³/h.

Le dotazioni minime dei servizi igienici e dei bagni sono:

- pareti rivestite di materiale lavabile fino all'altezza minima di m. 2,00;
- vaso, bidè, lavabo, vasca da bagno o doccia per le abitazioni;
- attrezzature minime prescritte dalle norme per l'utilizzo da parte delle persone disabili per tutti i servizi ove debbano essere rispettate;
- acqua calda su tutte le utilizzazioni escluso il vaso;
- vaso attrezzato con flussometro, passorapido o cassetta con possibilità di utilizzo parziale dell'acqua.

I servizi igienici, fatta eccezione per quelli a uso esclusivo degli utenti di una sola camera da letto e per gli alberghi, non devono comunicare direttamente con singoli locali di abitazione permanente, con uffici, negozi o locali equivalenti, ma esserne separati da anti gabinetti il cui lato minimo deve essere di almeno metri 1,00.

Possono peraltro essere costruiti servizi igienici in soprannumero rispetto al minimo prescritto, senza l'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, ad eccezione di quelle riguardanti l'aerazione ed il rivestimento, anche in collegamento diretto con camere da letto purché chiusi con serramento. Sono fatte salve le disposizioni specificatamente stabilite dalle norme provinciali in materia di esercizi alberghieri e di ricezione turistica all'aperto.

I locali devono essere dotati di tubo di ventilazione protetto da griglia di sufficiente superficie e le canne di cacciata e di mandata devono terminare al di sopra del tetto.

Le pareti che delimitano il locale devono avere caratteristiche di fono attenuazione e di resistenza adeguate.

I locali dei servizi igienici non possono essere costruiti pensili o su terrazze o comunque sporgenti dai muri

Art. 65 - CUCINE

La cucina o l'angolo cottura devono essere forniti di acquaio o attacchi di acqua calda e fredda con scarico, di canna di ventilazione, canna di sfiato con impianto di aspirazione forzata sui fornelli e di una canna fumaria con un minimo di superficie cm² 225.

Qualora nel locale venga previsto l'impiego di apparecchi con utilizzo di gas combustibile deve essere previsto un foro di presa d'aria su parete esterna a norma UNI CIG.

Le cucine devono essere provviste di illuminazione diretta e aerazione a norma.

E' ammessa la costruzione di locali, chiamati cucinotti, con superficie inferiore a quella prevista per la formazione di cucine alle seguenti condizioni:

- abbiano superficie di almeno m² 4;
- siano a diretto contatto, per mezzo di un vano non chiudibile di larghezza minima m.0,80, con un locale abitabile, tinello o soggiorno, ove possa essere organizzata una zona pranzo;
- siano dotati delle canne di areazione, sfiati, camini ed attrezzature come le cucine, escluso l'illuminazione ed aerazione diretta.

Art. 66 - LOCALI A PIANO TERRENO, SEMINTERRATI E INTERRATI

I locali siti ai piani terreno, seminterrato ed interrato devono avere il pavimento unito e impermeabile, salvo le cantine.

Il pavimento delle abitazioni, non deve essere a quota inferiore a quella dei marciapiedi o degli spazi aperti con i quali confinano.

Nei locali seminterrati e interrati è vietata la residenza nonché l'installazione il deposito e qualsiasi utilizzo di apparecchiature o impianti alimentati a gas GPL

Le murature perimetrali dei locali seminterrati e interrati devono essere protette dall'umidità.

I piani seminterrati dei nuovi fabbricati o delle ristrutturazioni totali possono essere adibiti a pubblici esercizi, negozi e magazzini di vendita, mense e laboratori ed assimilabili purché:

- siano fuori terra per almeno metri 1,50
- abbiano altezza interna netta non inferiore a metri 3,00
- abbiano superficie netta di illuminazione e aerazione pari a 1/10 della superficie del pavimento a mezzo di finestra apertesi a non meno di cm. 20 dal piano di spicco del terreno circostante;
- siano dotati di idonea intercapedine aerata sottostante la pavimentazione e nei muri contro terra;
- siano dotati di idoneo impianto di aerazione forzata;
- la competente autorità sanitaria abbia accertato l'esistenza degli indispensabili requisiti di ordine igienico.

I locali interrati e seminterrati dei fabbricati esistenti possono essere adibiti agli stessi usi di cui al capoverso precedente del presente articolo purché:

- rispettino i requisiti dei punti b) d) e) del presente articolo

- per essi sia previsto il condizionamento integrale dell'aria
- la competente autorità sanitaria abbia accertato l'esistenza degli indispensabili requisiti di ordine igienico.

Per i locali adibiti a deposito, magazzino non di vendita, servizi igienici, lavanderie, corridoi, ecc...

- l'altezza minima è ridotta a metri 2,50;
- non è prescritta illuminazione e aerazione diretta;
- nei servizi igienici il ricambio d'aria dovrà essere garantito da impianto di aerazione meccanica in conformità a quanto disposto per i servizi igienici di 15 ricambi orari temporizzati.

Art. 67 - AUTORIMESSE

Le autorimesse a box singoli o aperte e divise in posti macchina potranno essere realizzate anche in interrato ed avranno un'altezza minima interna di m. 2,50 riducibile a m. 2,30 per gli interventi di ristrutturazione e risanamento di fabbricati esistenti.

Il box avrà dimensioni minime di metri 2,70 x 5,00 utili, mentre il posto macchina avrà dimensioni minime di metri 2,50 x 5,00 utili.

Le rampe non potranno avere pendenza superiore al 20% e le corsie di manovra delle autorimesse dovranno avere larghezza minima di m. 4,00 con un aumento a m. 5,00 nelle posizioni antistanti ai box o posti macchina.

La pavimentazione delle rampe, corsie e box deve essere eseguita con materiali antisdruciolvoli ed il raggio minimo di sterzata della curva esterna dovrà essere di m. 7,00 (salvo maggiori raggi dettati dalle norme per le autorimesse oltre i 9 posti macchina).

L'inizio delle rampe di accesso alle autorimesse e ai piani interrati in generale deve essere arretrato dal limite dell'area soggetta a transito (pubblico) di m. 5,00 in modo tale da garantire la sicurezza al traffico sia pedonale che veicolare.

Andranno comunque rispettate le norme di prevenzione incendio (D.M. 1 febbraio 1986).

Art. 68 - SCALE

Nel caso di nuova edificazione o di ristrutturazione totale le scale devono presentare un andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo. Ove questo non risulti possibile e necessario mediare ogni variazione del loro andamento per mezzo di ripiani di adeguate dimensioni. Per ogni rampa di scale i gradini devono avere la stessa alzata e pedata.

Le scale devono essere dotate parapetto di altezza minima di metri 1,00 atto a costituire difesa verso il vuoto.

Nel caso di nuova edificazione o di ristrutturazione totale le scale, i passaggi verso le scale, pianerottoli e le rampe devono avere strutture portanti in cemento armato o in materiale di equivalente comportamento statico ed al fuoco. Sono ammesse scale in legno solo all'interno della stessa abitazione e/o per gli edifici unifamiliari. La larghezza minima delle rampe sarà di cm. 120 ed il gradino dovrà essere ortogonale alla rampa

Fra le rampe deve essere realizzato un pozzo luce di conveniente dimensione e comunque mai inferiore a 30 cm. di larghezza qualora il vano scala risulti sprovvisto di finestra in parete.

Il vano scala deve avere superficie netta di aerazione non inferiore a m² 1,00. Nel foro di aerazione possono essere installati i dispositivi per la protezione dagli agenti atmosferici.

Ogni scala non può servire più di 500 m² misurati in pianta con esclusione della superficie occupata dalla scala e da altri impianti di risalita salvo deroga della competente autorità sanitaria per particolari destinazioni d'uso (magazzini depositi e simili).

Quanto indicato ai punti precedenti non si applica per le scale all'interno della stessa abitazione.

In ogni caso le scale devono corrispondere a quanto disposto dalle norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati.

Art. 69 - SUPERFICIE MINIMA E DOTAZIONE DEGLI ALLOGGI

Ciascuno alloggio non può avere superficie inferiore a m² 35,00 misurati al netto delle murature.

Ogni alloggio deve essere dotato di almeno una cucina o angolo cottura, un bagno, un entrata o disbrigo, una stanza da letto.

In alternativa alle dotazioni minime di cui al punto precedente un alloggio può essere composto di entrata o disbrigo, bagno ed un unico grande locale con annesso cucinotto.

Nel caso in cui l'alloggio sia dimensionato per cinque o più posti letto (tre stanze), deve essere previsto un secondo servizio igienico.

Art. 70 - DOTAZIONE DI SERVIZI IGIENICI DEI LOCALI FREQUENTATI DAL PUBBLICO

Tutti gli uffici, i negozi, i locali di svago e riunione ed in generale i locali con accesso di pubblico, devono essere dotati di almeno un servizio igienico, anche in deroga alle misure prescritte (servizi igienici), e comunque dotati di aerazione e l'illuminazione ai sensi del presente regolamento.

Sono comunque salvaguardate le maggiori dotazioni obbligatorie derivanti da leggi, norme e regolamenti sovraordinati.

Art. 71 - LOCALI PER CALDAIE E CABINE ELETTRICHE

I locali contenenti l'impianto termico centralizzato e le cabine elettriche devono essere, di norma, aperti verso l'esterno e direttamente ventilati. E' consentito che l'apertura di detti locali avvenga su apposita precamera direttamente ventilata, fatta salva diversa prescrizione derivante da normativa specifica.

Art. 72 - CAMINI E CONDOTTI

Qualsiasi prodotto di combustione di caldaie, scaldabagni, termocucine, stufe, forni a gas, fornelli, ecc... ovvero qualsiasi forma di ventilazione naturale o meccanica (bagni ciechi, cucine, condizionamento degli ambienti) deve essere scaricato nell'atmosfera a quota superiore di almeno metri 1,00 dalla falda di copertura mediante, a seconda dei casi, camini e condotti di idonea sezione.

Art. 73 - DISTANZA DEL FABBRICATO DA RILIEVI E TERRAPIENI

I rilievi o terrapieni o muri di contenimento devono essere contenuti in un'inclinata di 45° misurata a partire dalla proiezione della quota del pavimento del volume edificabile sul muro esterno. Inoltre si deve ricavare un passaggio di almeno metri 1,50 fra il fabbricato ed i rilievi, terrapieni o murature di sostegno con piano di calpestio a quota pari o inferiore al piano del solaio di abitazione.

In ogni caso le nuove costruzioni od ampliamenti, con destinazione abitativa, non possono essere realizzati a distanza inferiore di metri 5,00 da preesistenti muri di sostegno di altezza superiore a metri 4,00 e non possono essere realizzate su aree sovrastate da masse di terra o rocciose che superino in quota il piano originante dal piede del muro dell'edificio stesso e posto inclinato a 45 gradi sessagesimali dal piano orizzontale.

Art. 74 - CAMERE D'ARIA, ISOLAZIONI E VESPAI

Tutti i locali ad uso abitazione, ufficio, negozio, bar, ristorante, laboratorio devono essere provvisti di camera d'aria aerata fra il terreno e il solaio sul quale appoggia il pavimento del locale. La camera d'aria per negozi, bar e laboratori può essere sostituita da vespaio dello spessore minimo di cm. 40.

Deve essere inoltre provveduto ad idoneo isolamento contro l'umidità ascendente.

Capo XV - NORME IGIENICHE PER GLI EDIFICI ZOOTECNICI

Art. 75 - IMPIANTI A SERVIZIO DELL'AGRICOLTURA

I ricoveri per gli animali devono essere aerati ed illuminati dall'esterno con finestre di superficie complessiva non inferiore ad 1/20 della superficie del pavimento, devono inoltre essere ventilati con canne che partendo dal soffitto si elevino oltre il tetto.

Il pavimento deve essere costruito con materiale ben connesso, impermeabile, raccordato ad angoli arrotondati con le pareti ed inclinato verso canalette di scolo e a superficie liscia e impermeabile le quali adducano il liquame all'esterno, in appositi pozzi stagni.

Le mangiatoie, le rastrelliere e gli abbeveratoi devono essere costruiti con materiale di facile lavatura e disinfezione.

Le porte devono aprirsi verso l'esterno.

Le stalle ed altri ricoveri per animale in genere non devono comunque comunicare con i locali di abitazione e non devono avere aperture sulla stessa facciata ove esistono le finestre delle abitazioni a distanza inferiore a m. 3,00 in linea orizzontale.

Tutte le nuove stalle o gli ampliamenti delle esistenti devono distare dalle abitazioni, dai fabbricati e dalle zone insediative, salvo l'abitazione del conduttore, non meno di metri 30 e devono essere provviste di concimaia.

Per gli allevamenti di tipo industriale, i locali di ricovero degli animali e le attrezzature relative debbono distare non meno di metri 250 dai centri abitati esistenti e dalle zone di espansione residenziale previste.

E' possibile accorpate in un unico complesso edilizio tutti gli edifici accessori alla stalla compresa l'abitazione del conduttore.

Non è comunque consentito destinare ad uso alloggio i locali soprastanti i ricoveri per animali

Art. 76 - CONCIMAIE

Le concimaie dovranno essere poste a distanza non minore di m. 30 dalle abitazioni e possibilmente sotto vento rispetto ad esse. Inoltre dovrà essere rispettata la distanza minima di 50 metri da depositi d'acqua potabile.

Oltre ad essere dotate di tutti gli accorgimenti e protezioni necessarie alla prevenzione degli infortuni le concimaie devono essere impermeabili, costruite in cemento o altro materiale che garantisca la tenuta stagna del raccoglitore di letame, avere doppio fondo e doppia parete impermeabile.

Inoltre devono essere completamente chiuse, provviste di eventuali camini di ventilazione. L'apertura può avvenire unicamente nelle operazioni di carico e scarico del letame.

La platea deve avere una superficie non inferiore a mq. 3 per capo adulto di bestiame ed adeguata in ogni caso al volume del letame, con pendenza idonea a raccogliere il colaticcio nell'apposito pozzetto, che deve essere a tenuta stagna e di volume pari a m³ 3 per ogni capo di bestiame ricoverato nella stalla.

Le concimaie andranno collocate il più lontano possibile dalle abitazioni e in aree che non sovrastino falde acquifere usate a scopo potabile.

Il conferimento del letame, così come lo svuotamento, andranno sempre eseguiti in modo da non arrecare alcun disturbo acustico od olfattivo al vicinato.

E' vietato conferire in concimaia altri rifiuti che non siano quelli prodotti dagli animali allevati.

E' vietato l'accumulo anche provvisorio di letame in spazi pubblici, l'accumulo negli spazi privati è vietato quando possa creare molestie al vicinato o lungo un percorso carrabile.

Sono fatte salve le norme contenute negli articoli da 25 a 30 della L.P. 27 febbraio 1986, n. 4 recante norme di attuazione del piano provinciale di risanamento delle acque

Capo XVI - REQUISITI DEI FABBRICATI

Art. 77 - REQUISITI RELATIVI ALLA SICUREZZA IN GENERALE

Gli edifici e i loro elementi costitutivi devono permanere stabili nelle condizioni di impiego.

I parapetti e le superfici vetrate devono rispondere alle loro funzioni senza costituire pericolo per le persone.

I parapetti dei balconi, delle finestre e delle scale non devono poter essere sfondati e attraversati per urto accidentale; essi devono costituire efficace riparo ed essere inattraversabili da una sfera di 10 cm. di diametro. La loro altezza non deve essere minore di m. 1.

Tutte le parti vetrate poste ad altezza inferiore al metro dal pavimento debbono essere realizzate in vetro temperato o anti sfondamento con inserto in PVB di adeguato spessore su entrambi i lati esposti al pericolo di urto accidentale. In alternativa potranno essere utilizzate lastre in acrilico trasparente o lastre in vetro con inserto in rete metallica.

I parapetti in genere non devono prestarsi ad essere "scalati" da minori in nessun modo (le strutture o fughe tra tavole o pannelli orizzontali dovranno essere dimensionate in modo da impedire l'inserimento di un piede o delle dita della mano di un bambino).

I locali degli edifici che fruiscono di illuminazione naturale diretta devono avere un adeguato numero di serramenti esterni facilmente accessibili dall'interno e dotati di una o più parti apribili e con modalità diverse. Debbono essere organizzati, come aperture, in modo da non rendere necessario lo sporgersi per le operazioni di pulizia esterna. In particolare il cassonetto, se presente, deve essere agevolmente apribile per permettere la pulizia della parte esterna del telo oscurante operando dall'interno.

Gli accessi, le rampe, i giardini e in generale gli spazi privati destinati alla circolazione delle persone, esterni e interni agli edifici, devono poter essere illuminati anche durante le ore notturne.

L'illuminazione artificiale di emergenza, ove ritenuta necessaria, anche se non prevista dalle norme, può essere prescritta dal Funzionario comunale competente, sentita la Commissione.

I sopralchi devono essere dotati di parapetti o di ripari equivalenti.

Gli spazi privati destinati alla circolazione orizzontale e verticale, esterni e interni agli edifici, non devono avere superfici di calpestio sdruciolevoli, in condizioni meteorologiche normali e di ghiaccio invernale e sporti insidiosi.

Gli spazi esterni progettati a viali, percorsi pedonali, rampe o scale e configurabili come accessi principali a spazi comuni, pertanto percorribili anche da persone con difficoltà motorie, siti in edifici pubblici, alberghieri od in genere ricettivi (condomini e/o multiproprietà) devono essere attrezzati con sistemi riscaldanti, posti sotto il pavimento ed attivati automaticamente dalle condizioni meteorologiche avverse, in modo da evitare la formazione di depositi di neve o peggio lastre di ghiaccio.

Gli spazi destinati alla circolazione promiscua di persone e di automezzi devono essere dotati di opportuna segnaletica orizzontale e verticale.

Gli spazi o percorsi destinati alla circolazione promiscua di pedoni e di biciclette o, nel periodo invernale, di pedoni e sciatori devono essere dotati di opportuna segnaletica orizzontale e verticale (si suggerisce l'uso di pavimentazioni di colore e formato decisamente diverso e comunque univoco per le zone di marciapiede eventualmente utilizzabili come piste ciclabili e per le piste ciclabili propriamente dette).

Le coperture degli edifici devono essere facilmente agibili e realizzate in modo da non costituire pericolo per gli addetti alla manutenzione. Allo scopo si debbono prevedere e provvedere alla realizzazione di agganci per i dispositivi di protezione individuale, realizzati in posizioni sicure, agevoli e di provata robustezza.

Art. 78 - REQUISITI PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI

Tutti gli impianti tecnologici, in particolare la rete di distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica, la rete di distribuzione ed utilizzazione del gas, di sfiato ed espulsione dei gas combusti, i parafulmini ove richiesti ed ogni altra rete tecnologica dovrà essere realizzata a norme C.E.I, UNI-CIG, L. 5 marzo 1990 n. 46, e secondo tutte le altre norme vigenti.

Qualora necessiti la progettazione a norma dalla L. 5 marzo 1990 n. 46 dovrà essere presentata all'Amministrazione contestualmente alla domanda di concessione od autorizzazione.

L'installazione di apparecchi a fiamma non è consentita nei locali ciechi (salvo deroghe di legge) e nei bagni.

Art. 79 - REQUISITI PER LA SICUREZZA GENERALE DEI LUOGHI

Il Funzionario comunale competente potrà disporre su tutto il territorio comunale rilievi di qualsivoglia natura al fine di determinare l'inquinamento da campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, radon, ed altri inquinanti ambientali.

Potrà disporre provvedimenti particolari tendenti a limitare, mascherare, mitigare gli effetti negativi dell'inquinamento ambientale.

In particolare l'attenzione dovrà essere indirizzata ai problemi d'inquinamento ambientale per le scuole e gli asili esistenti e per i futuri interventi di carattere pubblico, Potrà imporre ai privati particolari tecnologie costruttive per la limitazione dei danni da inquinamento ambientale.

Art. 80 - REQUISITI PER LA SICUREZZA ANTINCENDIO

Tutte gli interventi sia di nuova costruzione che di risanamento dovranno rispettare le normative antincendio vigenti.

Gli edifici, in relazione alla destinazione, all'altezza e alle caratteristiche delle strutture portanti, devono essere progettati e realizzati in modo da consentire la salvaguardia, in caso di incendio, dell'incolumità delle persone in essi presenti e dei soccorritori.

Le facciate degli edifici, ove siano continue o semi continue, devono essere progettate e realizzate in modo da impedire, in caso di incendio, il passaggio di fumi tra locali contigui di facciata.

Il preventivo nullaosta dell'Ispettorato Provinciale Prevenzione Antincendio è sempre richiesto nei casi espressamente previsti dalle leggi e regolamenti vigenti.

Prima del rilascio dei certificati di abitabilità o agibilità concernenti gli edifici che richiedono, per condizioni ambientali, tradizionali, costruttive, l'uso di strutture lignee, è richiesto il collaudo dell'Ispettorato Provinciale Prevenzione Antincendio.

I locali destinati alla lavorazione ed al deposito di materiali combustibili devono rispondere ai requisiti prescritti dalla vigente legislazione in materia.

Art. 81 – REQUISITI TERMICI E IGROMETRICI

Gli edifici devono essere progettati e realizzati in modo che si abbiano in ogni locale, in particolare nei mesi freddi e nei mesi caldi, temperature dell'aria e temperature superficiali interne delle parti opache delle pareti, adeguate alla destinazione d'uso.

La temperatura di progetto dei locali e degli spazi interni riscaldati non deve essere superiore a 20°C. Temperature maggiori, qualora giustificato con elementi oggettivi possono essere previste:

- nei locali destinati alle attività sanitarie.
- nei locali destinati a saune e attività assimilabili.

- nei locali degli edifici destinati ad attività produttive o a funzioni assimilabili, ove richieste dal ciclo tecnologico.

La temperatura di progetto deve essere uguale per tutti i locali e gli spazi riscaldati degli alloggi e non inferiore a 18°C.

Le parti opache (interne) delle pareti degli alloggi non devono essere sede di condensazioni permanenti nelle condizioni di occupazione e di uso previste in progetto. Le parti opache delle pareti dei locali di soggiorno non devono essere sede, nelle medesime condizioni, neanche di condensazioni temporanee.

Art. 82 - REQUISITI RELATIVI ALLA IMPERMEABILITÀ E SECCHENZA

Le pareti perimetrali degli edifici ed il tetto devono essere impermeabili alle acque meteoriche e intrinsecamente asciutti.

Gli elementi costitutivi degli edifici devono poter cedere le acque di edificazione e le eventuali acque di condensazione, successivamente devono permanere asciutti.

Gli elementi costitutivi degli edifici non devono poter essere imbibiti irreversibilmente dalle acque meteoriche e da eventuali acque fluenti, freatiche o stagnanti.

Art. 83 - REQUISITI RELATIVI ALLA RESISTENZA DEI MATERIALI

Gli edifici devono essere progettati e realizzati in modo che, con operazioni di normale manutenzione, possano conservare le loro prestazioni e il loro decoro.

Gli elementi costitutivi degli edifici non devono subire, per effetto di trattamenti di disinfestazione e di trattamenti a questi assimilabili, danni che non possano essere eliminati con operazioni di normale manutenzione.

Le pareti dei locali di servizio degli alloggi devono essere progettate e realizzate in modo che non possano essere deteriorate da condensazioni passeggere.

Art. 84 - REQUISITI ILLUMINOTECNICI

Gli edifici devono essere progettati e realizzati in modo che l'illuminazione dei loro locali sia adeguata agli impegni visivi richiesti (dimensioni minime dei locali e delle aperture).

L'illuminazione diurna dei locali deve essere naturale diretta. Possono tuttavia fruire di illuminazione diurna naturale indiretta oppure artificiale.

- i locali destinati a uffici, la cui estensione non consente l'adeguata illuminazione naturale dei piani di utilizzazione.
- i locali aperti al pubblico destinati ad attività commerciali, culturali e ricreative, nonché i pubblici esercizi.

- i locali destinati ad attività che richiedono particolari condizioni di illuminazione.
- i locali destinati a servizi igienici, gli spogliatoi, gli anti gabinetti.
- i locali non destinati alla permanenza di persone.
- gli spazi di cottura.
- gli spazi destinati al disimpegno e alla circolazione orizzontale e verticale.

Le parti trasparenti delle pareti perimetrali degli alloggi devono essere dotate di dispositivi permanenti che consentano la loro schermatura ed il loro oscuramento

Art. 85 - REQUISITI RELATIVI ALLA PUREZZA DELL'ARIA

Gli edifici devono essere progettati e realizzati in modo che ogni locale possa fruire in tutte le stagioni di aerazione adeguata alla sua destinazione.

L'aerazione dei locali può essere naturale oppure attivata con sistemi permanenti adeguati alla destinazione dei locali medesimi. Devono fruire di aerazione almeno attivata:

- i locali di cui alla lettera a) b) c) del precedente articolo;
- i locali di cui al comma d) del precedente articolo esclusi gli anti gabinetti degli edifici residenziali.
- i locali, anche non destinati alla permanenza di persone, che non possono fruire di adeguata aerazione naturale.
- gli spazi di cottura.

I locali destinati alla permanenza di persone, i quali fruiscono di aerazione naturale, devono avere almeno un serramento esterno, opportunamente dimensionato e posizionato, dotato di una o più parti apribili con modalità diverse.

Le sostanze inquinanti prodotte da sorgenti che non siano persone o animali devono essere abbattute presso le sorgenti medesime o espulse dai locali prima che vi si diffondano.

Gli edifici e i sistemi di aerazione devono essere progettati e realizzati in modo da impedire l'immissione nei locali sia dell'aria che degli inquinanti espulsi, nonché la diffusione nei medesimi degli inquinanti prodotti in altri locali.

Art. 86 - REQUISITI RELATIVI AI SERVIZI TECNOLOGICI

Gli edifici abitabili, anche se isolati, devono poter fruire, in misura adeguata alla loro destinazione, di almeno i seguenti servizi fondamentali:

- aerazione attivata almeno meccanicamente per i locali prescritti.
- riscaldamento.

- distribuzione dell'acqua potabile fornita in misura proporzionale al numero dei locali abitati ed in modo da garantirne il regolare rifornimento all'interno di ogni alloggio.
- raccolta e allontanamento delle acque meteoriche, delle acque usate, dei liquami, dei rifiuti solidi ed eventualmente liquidi.
- protezione dai rischi connessi con la presenza dell'impianto elettrico.
- protezione dagli incendi.

Gli alloggi devono poter fruire di almeno i seguenti altri servizi:

- distribuzione dell'acqua calda nei locali di servizio, apparecchi di produzione esclusi.
- distribuzione del gas di rete o del gas liquido con bombola posizionata all'esterno.
- espulsione dei gas combustibili.

Gli impianti e i sistemi permanenti al servizio degli edifici devono essere progettati e realizzati in modo che risultino agevoli la condotta, la manutenzione e la sostituzione delle apparecchiature fondamentali.

In particolare devono essere ubicati in appositi locali o spazi opportunamente dimensionati e facilmente accessibili alle persone autorizzate o addette:

- gli apparecchi al servizio di uno o più edifici o di più parti di un medesimo edificio.
- i contatori generali e divisionali, fatta eccezione per i contatori divisionali del gas che, se di nuova installazione, debbono essere posti con aerazione diretta dall'esterno.

Art. 87 - REQUISITI RELATIVI ALLA FRUIBILITÀ

I materiali impiegati nella costruzione degli edifici non devono emettere nelle condizioni di impiego odori ed esalazioni in quantità tali da arrecare molestia o danno alle persone.

La manutenzione degli elementi costitutivi degli edifici deve poter essere effettuata agevolmente.

Gli edifici devono poter essere puliti e disinfettati in ogni loro parte.

Gli arredi devono, di norma, poter essere portati negli edifici e collocati nei locali attraverso le normali vie di accesso.

Gli edifici residenziali devono essere dotati di scale che consentano il trasporto degli infermi da tutti i piani agibili.

Le unità immobiliari degli edifici con più di due piani agibili fuori terra, fatta eccezione per quelli industriali, devono fruire di accesso da almeno una scala del tipo chiuso.

Gli impianti, i sistemi e le apparecchiature permanenti non devono poter immettere negli edifici serviti o nelle loro parti, in condizioni normali, esalazioni fumi, vibrazioni.

I locali degli alloggi che fruiscono di illuminazione naturale diretta, devono avere almeno uno dei serramenti esterni dotati di parti trasparenti, ad altezza d'uomo.

serramenti esterni e interni degli alloggi devono essere posizionati in modo da consentire una razionale utilizzazione dei locali ai fini della collocazione dell'arredamento.

I locali di cui capoverso ▪ devono essere dotati di parti trasparenti che consentano la comunicazione visiva diretta, ad altezza d'uomo, con l'esterno.

Gli edifici destinati ad attività produttive e commerciali devono essere dotati di spazi per la custodia e la protezione dei rifiuti non raccolti dal servizio di nettezza urbana, pavimentati e riparati dalle azioni meteoriche.

Capo XVII - CAUTELE DA OSSERVARE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 88 - DISCIPLINA GENERALE DEL CANTIERE DI COSTRUZIONE

Nei cantieri edili deve essere tenuta a disposizione dei funzionari comunali la concessione o autorizzazione edilizia completa degli allegati, muniti del visto originale di approvazione o copia autentica dei medesimi.

Tutta la documentazione che deve essere mantenuta in cantiere a norma della legislazione vigente va conservata in appositi locali puliti e sgombri da materiale in deposito.

I cantieri edili e le costruzioni provvisoriamente in essi allestite sono assimilati agli edifici industriali per quanto riguarda la dotazione minima di servizi prescritta per Legge o dal presente regolamento.

I relativi impianti di acqua potabile e di fognatura devono, ove possibile, essere allacciati alle reti comunali; in caso contrario il primo deve essere alimentato con acqua riconosciuta potabile o il secondo sostituito con bottino mobile secondo le prescrizioni vigenti. E' vietato usare acqua dei canali pubblici e divergere o impedire il corso degli stessi senza preventiva e formale concessione.

Le costruzioni provvisorie realizzate nei cantieri edili, destinate alla permanenza di persone, compresi i servizi igienici, devono conseguire il nullaosta dell'ufficiale sanitario su specifica domanda dell'assuntore dei lavori.

E' fatto altresì obbligo all'assuntore dei lavori di essere presente in cantiere o di assicurarvi la presenza permanente di persona idonea che lo rappresenti (responsabile di cantiere).

Il Funzionario comunale competente, in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, può ordinare la sospensione dei lavori

Art. 89 - TABELLA DI CANTIERE

Sul luogo dei lavori deve essere esposta in posizione ben visibile una tabella, di dimensione minima di m. 0,75 x 1,00, recante almeno le seguenti indicazioni: data e numero della concessione o dell'autorizzazione, il nome del titolare intestatario del provvedimento, del committente, del costruttore, del direttore dei lavori, del progettista, del calcolatore delle opere in conglomerato cementizio semplice e armato, del tecnico che ha redatto la relazione geologica, geotecnica, idraulica o il parere geotecnico, del responsabile della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.lgs. n. 494 del 14 agosto 1996.

Art. 90 - CAUTELE CONTRO I DANNI E LE MOLESTIE

Chiunque voglia eseguire opere edilizie, siano esse nuove costruzioni, riparazioni, riforme o demolizioni di fabbricati già esistenti, deve osservare tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e cose e ad attenuare, quanto è possibile, gli incomodi che i terzi possono risentire dall'esecuzione di dette opere

Art. 91 - RECINZIONI DI CANTIERE

Il cantiere deve essere convenientemente recintato e chiuso in modo da impedirne l'accesso a chiunque non sia interessato ai lavori. La recinzione e i ripari delle impalcature devono avere aspetto decoroso.

Ove le opere, debbano essere eseguite sul confine di vie o spazi pubblici o aperti al pubblico, si deve chiudere il luogo destinato all'opera lungo i lati prospicienti le vie e gli spazi pubblici con una recinzione dell'altezza di almeno metri 2,00, costruita secondo le modalità prescritte dal Funzionario comunale competente.

Quando il cantiere comporti l'occupazione temporanea di area pubblica il titolare della concessione o autorizzazione edilizia, l'eventuale committente, il costruttore o il Direttore dei lavori, devono ottenere concessione per l'occupazione del suolo, impegnandosi a rispettare le modalità di eventuali ripristini ed ogni altra prescrizione contenuta nel disciplinare della concessione stessa, e in ogni caso a segnalare in modo opportuno la presenza di eventuali ostacoli alla circolazione anche notturna.

Le porte, che si praticano nelle recinzioni, devono aprirsi verso l'interno e devono essere tenute chiuse anche durante i lavori.

Si fa eccezione all'obbligo della costruzione di un'adeguata recinzione se si tratta di opere di poca importanza e di durata limitata nel tempo ad alcuni giorni, od opere da eseguirsi nei piani superiori di un fabbricato, nei quali casi il costruttore potrà venire autorizzato dal Funzionario comunale competente a sostituire alla recinzione altri convenienti segnali che servano di manifesto avviso ai passanti.

Quando, in caso di impedimento al pubblico transito, il Funzionario comunale competente ritenga di non permettere che venga ingombrata alcuna parte del suolo pubblico, si dovrà provvedere altrimenti costruendo il primo ponte di servizio, verso lo spazio pubblico ad una altezza

tale che il punto più basso della sua armatura disti dal suolo non meno di 4,00 metri. Il ponte dovrà avere il piano eseguito in modo da riparare con sicurezza lo spazio sottostante

Art. 92 - SCAVI

La stabilità degli scavi deve essere assicurata in modo da resistere alla spinta del terreno circostante e da non compromettere la sicurezza di edifici e impianti posti nelle vicinanze. Nel caso ciò non fosse possibile, o non fosse sufficiente a dare la sicurezza, lo scavo dovrà essere armato a regola d'arte.

Gli scavi non devono impedire o disturbare l'ordinario uso degli spazi pubblici e in particolar modo quelli stradali; ove risulti necessaria l'occupazione di tali spazi, deve essere richiesta formale concessione all'autorità competente.

Tutti gli scavi, dovranno essere muniti di steccati, recinzioni o parapetti, con relativi segnali luminosi.

Nell'esecuzione degli scavi, anche su proprietà privata, dovrà essere preventivamente accertata l'assenza di pubbliche infrastrutture interraste ed in casi di presenza delle stesse dovrà essere richiesto il preventivo spostamento.

Non è ammissibile, dopo aver realizzato lo scavo, l'interruzione dei lavori per un periodo superiore alla normale interruzione invernale. La presenza di uno scavo aperto è sicura origine di un pericolo sia per la caduta di persone dall'alto che per l'instabilità dei terreni circostanti. È d'obbligo pertanto procedere ai lavori celermente fino al raggiungimento del livello del terreno circostante.

Nel caso di scavi abbandonati aperti, ravvisata la pericolosità, il Funzionario comunale competente potrà invitare al completamento dell'opera od ingiungerà al proprietario di provvedere alla rimessa in pristino, fissando un breve termine, provvedendo se opportuno e nel contempo ad isolare le zone di pericolo tramite i vigili del fuoco e/o la protezione civile. In caso di inadempienza, il Funzionario comunale competente provvede ai sensi dell'Art. 27 della L.R. 31-10-1963, n. 29 e successive modifiche.

Art. 93 - OBBLIGHI DA OSSERVARE IN CASO D'INTERRUZIONE DEI LAVORI O DI SOPRAELEVAZIONE DI COSTRUZIONE

In caso di interruzione dei lavori devono essere eseguite le opere necessarie a garanzie della sicurezza, dell'igiene e del decoro. In difetto il Funzionario comunale competente ingiunge gli opportuni provvedimenti, salva la facoltà di intervento sostitutivo a spese dell'inadempiente.

Nel corso dei lavori di sopraelevazione devono essere messe in atto tutte le misure idonee a tutelare gli eventuali occupanti della parte sottostante dell'edificio

Art. 94 - CAUTELE DA SEGUIRE NELLE OPERE DI DEMOLIZIONE

Nelle opere di demolizione e specialmente nello stacco dei materiali voluminosi e pesanti devono usarsi tutte le cautele atte ad evitare qualsiasi danno a cose ed a persone e, in particolare, scuotimento del terreno e conseguente danneggiamento o molestia ai fabbricati vicini e a coloro che vi abitano.

E' altresì vietato gettare e far calare dall'alto verso la pubblica via materiali di demolizione; quando ciò sia necessario dalla natura dell'opera, i materiali stessi, previa bagnatura, dovranno venire calati entro appositi contenitori, condotti, o altri mezzi precauzionali

Art. 95 - INGOMBRI

E' vietato ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti il cantiere.

Solo nel caso di necessità il Funzionario comunale competente potrà concedere il deposito temporaneo di materiali con quelle norme e cautele che, di volta in volta, verranno stabiliti, previo pagamento del compenso fissato dal Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Cessato il bisogno dell'ingombro, il proprietario dovrà provvedere a sua cura e spese al ripristino dell'area pubblica occupata per il cantiere.

Capo XVIII - STABILITÀ E SICUREZZA

Art. 96 - STABILITÀ DELLE COSTRUZIONI

Ogni fabbricato deve essere realizzato secondo le migliori regole dell'arte del costruire, ed in conformità alle vigenti disposizioni di Legge, in ordine ai requisiti dei materiali da costruzione, alle sollecitazioni, al calcolo, al dimensionamento ed all'esecuzione delle strutture, al fine di assicurare la stabilità di ogni sua parte.

Art. 97 - PROVVEDIMENTI CONTRO I PERICOLI PER LA SICUREZZA E LA PUBBLICA INCOLUMITÀ

Qualora i lavori, gli edifici, i manufatti, le opere e in generale la situazione dei luoghi costituiscono pericolo per la sicurezza e la pubblica incolumità, il Funzionario comunale competente interviene ai sensi delle vigenti disposizioni contenute nelle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni

Art. 98 - LOCALI PER MATERIALI COMBUSTIBILI

I locali destinati alla lavorazione ed al deposito di materiali combustibili devono rispondere ai requisiti prescritti dalla vigente legislazione in materia.

L'Ispettorato Provinciale Prevenzione Antincendio è competente a controllare l'applicazione delle norme

Art. 99 - CANNE FUMARIE

I condotti di fumo devono essere costruiti con canne ad intercapedine di facile pulitura e di sufficiente coibenza; devono essere provvisti di bocchette d'ispezione alla base ed essere sopraelevati di almeno m. 1,00 rispetto all'estradosso delle coperture; devono essere distanziati di almeno cm. 20 da strutture lignee e non possono essere installati nella muratura di fienili o di locali contenenti materiali combustibili.

Art. 100 - RECINZIONI

Sono in ogni caso vietate le recinzioni che, per gli elementi di cui sono composte e la loro forma, possono costituire pericolo per la pubblica incolumità

Capo XIX - DEFINIZIONE DEI METODI DI MISURAZIONE

Art. 101 - METODI DI MISURAZIONE

Ai fini di determinare ai sensi dell'art 21 secondo comma, lettera m) della L.P. 22/91 i metodo di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni, si assume che:

- 1.1. gli elementi geometrici debbono essere misurati con mezzi tecnologici quali il metro, il laser e gli strumenti per il rilievo territoriale.
- 1.2. Le misure debbono essere rilevate in piano od in verticale a seconda dei casi con il metodo cartesiano. Non sono ammessi metodi di misura polari.
- 1.3. Per quanto riguarda la metodologia di misura delle altezze, si fa riferimento al successivo articolo che prevede descrizioni e grafici esplicativi.
- 1.4. Per quanto riguarda volume e per edifici con sviluppo in pianta fino a m² 300 si traccino dapprima sui prospetti i profili del terreno sistemato e del terreno naturale. Successivamente si evidenzia il tracciato che tra il naturale ed il sistemato risulta inferiore. Successivamente il tracciato evidenziato potrà essere corretto in corrispondenza degli accessi al piano interrato se la larghezza del varco non supererà 1/3 del fronte del fabbricato o i m. 3,50 o la larghezza minima dettata dalle norme antincendio, non considerando gli sterri necessari per stessi accessi. Successivamente si costruirà un piano immaginario da un prospetto ad un prospetto opposto composto di rettangoli, quadrilateri e/o triangoli pas-

santi per il tracciato precedentemente evidenziato. La volumetria del fabbricato si calcolerà con regole geometriche per la parte di fabbricato soprastante il piano immaginario testé creato, tenendo presente che per il calcolo non saranno considerati: lo spessore del manto della copertura o del pavimento in caso di copertura piana praticabile;

- lo spessore del manto della copertura o del pavimento in caso di copertura piana praticabile;
- eventuali parapetti che, nel caso di coperture piane praticabili, non possono superare l'altezza interna di m. 1,10;
- i volumi tecnici;
- l'isolamento termoacustico della copertura, limitatamente allo spessore massimo di cm. 15 compreso il manto o pavimentazione. Per quanto riguarda volume e per edifici con sviluppo in pianta superiore a m² 500 si dividerà il fabbricato in parti simili, inferiori a m² 500, e si procederà con il metodo precedente.

1.5. Per quanto riguarda volume e per edifici con sviluppo in pianta superiore a m² 500 si dividerà il fabbricato in parti simili, inferiori a m² 500, e si procederà con il metodo precedente.

Art. 102 - INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

Costruzione interrata;

- Si intende una costruzione posta tutta sotto il livello naturale del terreno e che può presentare alla vista solo la parte strettamente necessaria all'accesso la quale non può superare i 3 ml. di apertura
- Tale costruzione non dà luogo al rispetto delle distanze fra i fabbricati e dai confini e non è ammessa in fascia di rispetto stradale se non con le modalità della delibera di Giunta provinciale n.909 dd. 3.2.1995 come modificata con deliberazioni n.10778 dd. 2.10.1998 e n. 1606 dd. 22.6.2001.

Fronte di parete finestrata;

Paramento esterno verticale di edificio, solidalmente unito strutturalmente con la costruzione, nel quale sono inserite finestre, porte, luci o vedute.








H= altezza del fabbricato;

- Ai fini di determinare l'altezza massima del fabbricato, si assume che la linea mediana del timpano o delle falde di copertura, misurata all'estradosso del tetto a meno del manto di copertura o l'estradosso dell'ultimo solaio di copertura nel caso di tetti piani, devono essere in ogni punto contenuti fra la superficie del terreno, considerato allo stato naturale e del piano virtuale ad essa parallelo, portato sulla verticale all'altezza consentita dalle norme riferite alle singole zone. Tuttavia qualora il piano di spiccato del fabbricato risulti in tutto o

in parte a quota inferiore rispetto all'andamento naturale del terreno, sarà presa in considerazione la superficie del terreno risultante dallo sbancamento.

- L'applicazione della presente norma sarà effettuata sulla base dei disegni allegati.
- In presenza di locali interrati o seminterrati con relativa rampa di accesso se il vano di accesso stesso non supererà in lunghezza $1/3$ del fronte del fabbricato, questo e la relativa rampa non saranno considerati per la definizione del piano di spiccato e conseguentemente dell'altezza massima.

TABELLA 1
MISURAZIONE DELLE ALTEZZE DEI FRONTI DEGLI EDIFICI



If= Indice di fabbricabilità fondiaria;

E' il volume massimo, espresso in metri cubi, costruibile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria.

L'indice di fabbricabilità fondiaria si applica nel caso di aree in cui è ammesso l'intervento edilizio diretto.

It= indice di fabbricabilità territoriale;

- E' il volume massimo, espresso in metri cubi, costruibili per ogni metro quadrato di superficie territoriale.
- L'indice di fabbricabilità territoriale si applica nel caso di aree la cui edificabilità è subordinata ad un Piano Attuativo o di lottizzazione del P.R.G..

L= lunghezza dei fronti;

- Con tale termine si definisce la lunghezza massima della parte, una o più, dello stesso edificio che siano architettonicamente riconoscibili, intendendosi come tali quelle individuabili come entità volumetrica autonoma.

Lotto minimo;

Per lotto minimo si intende la superficie fondiaria minima da destinare all'insediamento di attività produttive o all'edificazione in generale per una corretta utilizzazione del suolo e gestione urbanistica.

Opere di urbanizzazione.

- Sono definite opere di urbanizzazione primaria:
- le strade a servizio degli insediamenti;
- i percorsi pedonali;
- gli spazi di sosta e di parcheggio;
- la rete idrica, di fognatura, di distribuzione dell'energia elettrica, del gas, del telefono;
- la pubblica illuminazione;
- gli spazi di verde attrezzato;

Sono opere di urbanizzazione secondaria:

- gli asili nido e le scuole materne;
- le scuole d'obbligo;
- le attrezzature collettive civiche;

- le attrezzature collettive religiose;
- gli spazi per il verde pubblico attrezzato;
- gli spazi per il verde pubblico sportivo e gli impianti relativi.

Rc= rapporto di copertura;

La percentuale della superficie coperta rispetto alla superficie fondiaria.

Sc= superficie coperta;

E' la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale di tutte le superfici interessate dal volume dell'edificio ivi comprese le tettoie, sono escluse le pensiline i balconi a sbalzo e gli sporti di gronda non superiori a ml.1,50.

Sf=superficie fondiaria;

- Si riferisce ad un'area a destinazione omogenea di zona, sulla quale il P.R.G. si attua a mezzo di intervento edilizio diretto, successivo o meno ad un piano attuativo, ed è comprensiva di quelle aree per l'urbanizzazione primaria non indicate nella planimetria del P.R.G. ma previste parametricamente dalle norme.
- La superficie fondiaria è misurata al netto delle zone destinate alla viabilità dal P.R.G. o da eventuali piani esecutivi di grado subordinato.

15.12. Sm= superficie minima di intervento;

E' l'area minima richiesta per un intervento edilizio diretto o per la pianificazione esecutiva di grado subordinato: nel primo caso rappresenta il lotto minimo edificabile, nel secondo caso l'unità minima insediativa indicata espressamente dalle planimetrie o parametricamente dalle norme.

15.13. St= superficie territoriale;

Si riferisce ad un'area a destinazione omogenea di zona sulla quale il P.R.G. si attua a mezzo di piani di grado subordinato ed esecutivi. Essa è comprensiva delle aree per l'urbanizzazione primaria e di quelle per l'urbanizzazione secondaria che fosse necessario recepire nel corso dell'attuazione. La superficie territoriale va misurata al netto delle zone destinate alla viabilità di accesso perimetrale all'area indicata dal P.R.G. e al lordo delle strade esistenti o previste dal P.R.G. internamente all'area.

Su= superficie utile;

E' la somma delle superfici di tutti i piani entro e fuori terra misurata al lordo di tutti gli elementi verticali (murature, vani ascensori, scale, ecc.) Dal computo della superficie utile sono esclusi i porticati ad uso pubblico. Negli edifici esistenti alla data di adozione del P.R.G. sono pure esclusi dal computo della superficie utile da calcolare per una eventuale ricostruzione : le

superfettazioni, i locali ricavati dalla copertura di cortili, le tettoie e le logge murate, le costruzioni provvisorie ed in precario e le costruzioni abusive.

Vf= volume del fabbricato ai fini dell'applicazione degli indici urbanistici;

E' il volume dell'edificio emergente dal terreno, considerato allo stato naturale, o dal piano di spiccato qualora questo sia ricavato a livello inferiore, ivi comprese logge rientranti e balconi e volumi chiusi su quattro lati. Sono esclusi dal volume i porticati liberi al piano terreno, eccettuati i vani per scale, ascensori o portinerie.

Vt= volumi tecnici;

I volumi tecnici sono costituiti da porzioni dell'edificio destinate a soddisfare esigenze di carattere tecnico, relative alla funzionalità dei servizi o degli impianti tecnologici ubicati nell'edificio stesso (vani ascensori, serbatoi dell'acqua, canne fumarie o simili). I volumi tecnici non sono soggetti alle norme di zona come definite nei successivi articoli.

Analogamente non sono soggette al rispetto delle norme di zona la realizzazione di rivestimenti esterni a scopo di isolamento termica (cappotti termici) per gli edifici esistenti autorizzati anteriormente all'entrata in vigore della Legge 30 aprile 1976 n. 373.

Vu= volume utile complessivo;

E' la somma dei volumi calcolati moltiplicando la Su e le rispettive altezze lorde interne.

Corpo di fabbrica ;

Con tale termine si definiscono le parti, una o più, dello stesso edificio che siano architettonicamente riconoscibili, intendendosi come tali quelle individuabili come entità volumetricamente autonome, indipendentemente dall'eventuale unicità dell'impianto strutturale e dai collegamenti verticali.

Art. 103 - DISTANZE MINIME DEI FABBRICATI DAI CONFINI DI PROPRIETÀ

- Per le costruzioni, fatti salvi i casi espressamente previsti dalle Norme di Attuazione o dai Piani Attuativi dove è prevista una riduzione massima del 20%, la distanza dal confine non potrà essere minore della metà di quella stabilita per la distanza dei fabbricati come prevista dalle Norme di Attuazione.
- E' ammessa la costruzione in aderenza al confine di proprietà se esiste parete o porzione di parete non finestrata o in base alla presentazione di un progetto unitario per i fabbricati da ristrutturare o da realizzare in aderenza. E' inoltre ammessa la costruzione a distanza dal confine, inferiore a quella prevista dalle presenti norme nel caso di apposita scrittura privata con firma autenticata del proprietario finitimo, con la quale venga in ogni caso ove necessario garantito il rispetto delle distanze minime previste tra i fabbricati.
- Le distanze dai confini si misurano al netto dei balconi, delle scale, e delle gronde dei tetti con aggetto non superiore a ml. 1,50.

Capo XX - STRADE, PORTICI, PASSAGGI E LOTTI INTERCLUSI

Art. 104 - APERTURA DI STRADE O PASSAGGI PRIVATI E DEMANIALIZZAZIONE

L'apertura di strade o passaggi privati deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione comunale, la quale potrà richiedere:

- che il progetto della strada sia inserito in un piano di lottizzazione dei terreni limitrofi;
- che la strada sia realizzata con determinate modalità e materiali;
- che il richiedente si impegni, con regolare atto pubblico, ad assumersi gli obblighi che l'Amministrazione comunale riterrà di imporre relativamente alla costruzione ed alla manutenzione della strada.

Le strade private non potranno avere la larghezza inferiore ai m. 3,50. Per esigenze di viabilità, di igiene e di sicurezza, l'Autorità comunale potrà prescrivere la chiusura con muretti o cancellate delle vie private comunicanti con spazi pubblici.

L'eventuale cancello di chiusura del nuovo passaggio dovrà essere arretrato almeno di m. 5.00 dal filo stradale ed avere l'apertura verso l'interno o dotato di apertura automatica.

Art. 105 - DEMANIALIZZAZIONE DI STRADE O PASSAGGI PRIVATI APERTI AL PUBBLICO

Le strade, i passaggi e le piazze private, prive di segnaletica indicante la proprietà privata, che siano aperte ed in uso al pubblico per un periodo superiore ai 20 anni saranno considerate di uso pubblico e gravate di servitù di uso pubblico.

Art. 106 - PORTICI E PASSAGGI COPERTI

I portici ed i passaggi coperti privati, gravati da servitù di pubblico passaggio, devono essere costruiti ed ultimati in ogni loro parte a cura ed a spese dei proprietari.

Il pavimento e i corpi illuminanti dei portici, destinati ad uso pubblico, devono essere realizzati con materiale riconosciuto idoneo dal Comune.

Le opere di manutenzione dei portici sono a carico del proprietario, salvo che la creazione dei portici non sia dipesa da una prescrizione di Piano Regolatore Generale ovvero da accordi intervenuti con il Comune.

Le aree costituenti i portici ed i passaggi coperti rimangono di proprietà privata, essendo però gravate da servitù perpetua di pubblico transito.

La larghezza dei portici, misurata tra il parametro interno degli elementi di sostegno ed il filo del muro o delle vetrine di fondo, non può essere minore di m. 2, mentre l'altezza in chiave non deve essere inferiore a m. 2,60

Art. 107 - LOTTI PRIVI DI ACCESSO DA SPAZI PUBBLICI

- Per l'uso edilizio di aree non accessibili da spazi pubblici dovrà prima ottenersi un conveniente accesso presentando, ove occorra, il relativo piano di lottizzazione o domanda di autorizzazione / concessione:
- attraverso una strada o lotto privati con diritto di passo e ripasso a piedi e con mezzi per una larghezza minima di m 3,00, intavolato o sancito da scrittura notarile in corso d'intavolazione, da strada privata aperta al pubblico su cui vige un diritto reale di passo. Il diritto di passo dovrà essere riferito almeno al lotto minimo soggetto ad edificazione.

Art. 108 - RECINZIONI

Le recinzioni, i muri di sostegno o di contenimento, posizionati in corrispondenza di curve, devono essere realizzati in modo tale da non impedire la visibilità o comunque da costituire impedimento alla sicurezza della circolazione. Le recinzioni in tutti i casi dovranno avere forma conveniente e decorosa relativamente alla loro collocazione ed una altezza massima complessiva non superiore a cm. 160, rispettivamente di cm.40 per la parte in muratura e cm.120 per quella soprastante realizzata in legno o ferro di semplice disegno.

Capo XXI - NORME PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO ARBOREO

Art. 109 - TAGLIO DI PIANTE AD ALTO FUSTO NEI CENTRI ABITATI

Il taglio di pianto ad alto fusto, con diametri del tronco superiore ai 40 cm. nell'ambito dei centri abitati, qualora non conseguenti a lavori soggetti a concessione edilizia e qualora non ricadenti nei territori di cui alla lettera b) numero 3 dell'Art. 93 della Legge provinciale n. 22 del 5-9-1991, è soggetto ad autorizzazione del Funzionario comunale competente ai fini della tutela ambientale di livello locale.

Art. 110 - NORME ORIENTATIVE PER LA TUTELA E SVILUPPO DEL VERDE

Le norme di cui al presente punto sono rivolte ad indirizzare l'esecuzione delle opere di urbanizzazione e di edificazione al fine di preservare l'equilibrio idrogeologico, la stabilità dei versanti e la conseguente sicurezza delle costruzioni. Esse costituiscono indirizzi e suggerimenti non vincolanti, fatte salve le previsioni di P.R.G. e di Legge:

- Sono misure intese ad aumentare l'evaporazione e la traspirazione il rinverdimento di tutte le superfici a terreno denudato ed il rinverdimento o piantagione in tutte le superfici ove questo sia possibile e compatibile con la destinazione delle superfici stesse. L'azione è più efficace se, ovunque sia possibile, il rinverdimento sarà effettuato anche con piante arboree od arbustive.
- Sono misure intese ad aumentare il percolamento profondo l'abolizione delle impermeabilizzazioni non indispensabili o comunque sostituibili con coperture filtranti (nelle cunette stradali, nei parcheggi, sui marciapiedi) e gli inerbimenti di superfici con specie perenni, a radici profonde e più umidificanti.
- Sono misure intese a diminuire la velocità del deflusso superficiale le opere di contenimento del ruscellamento sulle strade asfaltate a mezzo di più frequenti e meglio collocati collettori o sistemi di smaltimento.
- Sono misure intese a contenere la predisposizione all'erosione in genere tutti gli interventi e gli accorgimenti sopra indicati che concorrono a contenere i pericoli di erosione. Tali misure devono risultare più attente ed intense ove la ripidità dei pendii e la natura del suolo rappresentino un grado di maggior predisposizione ai danni erosivi.

Le norme di cui al punto presente sono rivolte ad orientare, sia il pubblico che il privato, ad una realizzazione metodologica, la lavorazione e la manutenzione degli spazi a verde. Esse costituiscono indirizzi e suggerimenti non vincolanti, fatte salve le previsioni di P.R.G. e di Legge:

- Una metodologia d'intervento a carattere generale, che vale inoltre per qualsiasi tipo di giardino o parco, sia pubblico che privato, è la messa in opera di un tappeto erbaceo perenne. Questo tappeto favorirà l'impianto di giovani alberi ed arbusti, permetterà una migliore regimazione delle acque piovane durante i mesi autunnali e primaverili, eviterà che le gelate invernali influenzino direttamente il terreno e manterrà un certo gradiente di umidità durante la siccità estiva.

- Per la realizzazione di questo tappeto si terrà conto principalmente della natura del terreno, dell'esposizione ai venti e della insolazione. In commercio esistono miscugli di semi di piante erbacee resistenti al calpestio ed adatte ad ogni tipo di terreno.
- Per quanto concerne la manutenzione, il tappeto erbaceo richiede cure periodiche quali la pulizia, la rasatura, la sarchiatura, ecc....
- Il terreno completamente pianeggiante, può essere reso più vario con piccoli rialzi di terra in corrispondenza delle zone destinate alla piantumazione di arbusti ed alberi.
- Per la realizzazione di viali e zone di sosta per il pubblico, si consiglia l'uso di lastre di pietra o di cemento atermico e di graticolati di cemento, al fine di non alterare la permeabilità e la caratteristica pedologica del terreno.
- Dovrà inoltre essere rispettata in linea di massima la vegetazione e la struttura originaria del luogo creando vialetti per pedoni, zone di sosta e di ristoro da realizzarsi con i sistemi menzionati nel paragrafo precedente.
- Per boschetto si intende una struttura comprendente degli alberi d'alto fusto in associazioni con arbusti, dislocata su un'area verde mantenuta a prato perenne e la piantumazione degli stessi dovrà avvenire utilizzando le essenze tipiche della zona.
- E' consigliabile, ove è possibile, formare dei corsi d'acqua che offrano superfici abbastanza ampie e disponibilità di acqua. Indispensabile è che l'acqua abbia sempre un leggero scorrimento nei canaletti.
- Insieme a queste strutture possono essere compresi anche i giardini rocciosi umidi con percolamento di acqua.

Art. 111 - NORME ORIENTATIVE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL VERDE NELLE INFRASTRUTTURE VIARIE

1. Le norme di cui al presente articolo sono rivolte ad indirizzare l'esecuzione delle verde. Esse costituiscono indirizzi e suggerimenti non a carattere vincolativo fatte salve le previsioni di P.R.G. e di Legge:

- Le strade ed i parcheggi saranno, ove non impediscano la visibilità, delimitate con siepi, utilizzando le specie arbustive ed arboricole tipiche della zona con sottostante tappeto erbaceo.
- Nei parcheggi le zone accessibili ai veicoli dovranno preferibilmente essere sistemate con pavimentazione a graticcio in cemento od in resina ed inerbite con varietà di erbe adatte al calpestio.
- Negli slarghi e nelle piazze è auspicabile la collocazione di fontane o giardini rocciosi con giochi d'acqua.

2. È importante considerare, per ogni specie, una dovuta distanza dal manto stradale, affinché le radici non siano di danno. Le essenze più indicate per la costituzione di strade alberate sono quelle con l'apparato radicale fittonante.

Art. 112 - NORME ORIENTATIVE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE

Le norme di cui al presente articolo sono rivolte ad indirizzare la manutenzione delle verde. Esse costituiscono indirizzi e suggerimenti non vincolanti, fatte salve le previsioni di P.R.G. e di Legge:

- La manutenzione periodica dei prati verdi, siepi e bordure, dovrà riferirsi anche allo strato di terreno sul quale il prato è impiantato, non limitandosi solamente alle falciature.
- Si dovrà prevedere la sostituzione tempestiva e rotazione delle essenze arbustive ed arboree tenendo conto, specie per queste ultime, della vita media negli abitati delle essenze e dell'età alla quale l'albero si può considerare adulto.
- In linea generale sarà da evitare la generalizzata pratica della potatura di alberi su viali e piazze se non per grave ingombro spaziale per strutture urbane, pericolo di rovina od eliminazione dei rami secchi o attaccati da parassiti per i quali non esista altro rimedio più razionale.
- Comunque la pratica della potatura deve essere effettuata da personale qualificato, nei periodi adatti e spalmando con resine appropriate per ogni specie, le sezioni di taglio più grosse, onde evitare marciumi e cancri.
- Salvo i casi indispensabili, non dovranno essere utilizzati insetticidi ed anticrittogamici nocivi per persone ed animali, cercando di curare le piante nel dare loro un habitat più idoneo per ottenere un maggiore vigore e salute stessa della pianta e quindi maggiore resistenza verso i vari parassiti.

Art. 113 - NORME ORIENTATIVE PER LE ESSENZE DA UTILIZZARE

Nella predisposizione di aree a verde si deve tendere ad incrementare il più possibile il verde con essenze indigene o naturalizzate da lungo tempo nel nostro paesaggio onde favorire il mantenimento degli equilibri naturali, non solo all'interno dell'ambiente vegetale, ma anche tra piante ed animali, tra piante e tradizioni colturali e sociali.

Dati tali caratteri, queste specie sono anche quelle che più facilmente, e quindi più rapidamente, raggiungono la maturità e che più difficilmente sono attaccate da malattie e parassiti: conseguentemente esse si presentano come le più convenienti per la costituzione di un patrimonio vegetale sano ed abbondante.

Sono sconsigliate le piante estranee di rapido sviluppo ed enorme diffusibilità, a scapito di essenze indigene; le piante estranee alla nostra vegetazione ed al nostro clima difficilmente aventi uno sviluppo proprio della specie; le piante dello stesso genere ma di specie diverse da quelle tipiche della nostra regione alpina.

Capo XXII - INTERVENTI URGENTI E NORME FINALI

Art. 114 - INTERVENTI URGENTI

Gli interventi anche se soggetti ad autorizzazione o a concessione edilizia, che si rendono necessari al fine di evitare un pericolo imminente per l'incolumità delle persone possono essere eseguiti senza preventiva autorizzazione o concessione edilizia, ma sotto la responsabilità personale del committente, anche per quanto riguarda l'effettiva esistenza del pericolo.

E' fatto obbligo al proprietario di dare immediata segnalazione dei lavori al Funzionario comunale competente e di presentare entro quindici giorni dall'inizio di questi ultimi la richieste di autorizzazione o concessione, in relazione alla natura dell'intervento.

Per immobili ricadenti in zona assoggettata a tutela ambientale di livello provinciale dovrà essere data immediata notizia alla Giunta Provinciale.

Per gli immobili ricadenti in zone a tutela sovraordinata, quali zone assoggettate vincolo idrogeologico, fasce acqua o rive laghi, fasce di rispetto stradali, cimiteriali o di impianti di depurazione, tutela storico artistica od altre, dovrà essere data contemporanea notizia all'organo di tutela competente.

Il committente dell'intervento, qualora non sia il proprietario o l'avente titolo dovrà darne immediata notizia all'uno o all'altro, a seconda dei casi, per metterlo in grado di adempiere al disposto dei commi precedenti.

Di tale comunicazione dovrà essere contemporaneamente trasmessa copia al Funzionario comunale competente.

Analogamente, quando un edificio o parte di esso metta in pericolo o comprometta la pubblica incolumità delle persone o delle cose, il Funzionario comunale competente incarica l'ufficio tecnico comunale di fare i necessari accertamenti e sul relativo referto ingiungerà al proprietario di provvedere, fissando un breve termine, provvedendo se opportuno e nel contempo ad isolare le zone di pericolo tramite i vigili del fuoco e/o la protezione civile. In caso di inadempienza, il Funzionario comunale competente provvede ai sensi dell'Art. 27 della L.R. 31-10-1963, n. 29 e successive modifiche.

Art. 115 - RINVENIMENTI E SCOPERTE

Oltre alle prescrizioni di cui alla Legge 01.06.1939, n. 1089 circa l'obbligo di denuncia all'autorità competente da parte di chiunque compia scoperte di presumibile interesse paleontologico, archeologico, storico od artistico, il committente, il direttore e l'assuntore dei lavori sono tenuti a segnalare immediatamente al Funzionario comunale competente i ritrovamenti del medesimo interesse che dovessero verificarsi nel corso dei lavori.

Analoga segnalazione va fatta nel caso di reperimento di ossa umane.

Funzionario comunale competente potrà disporre tutti quei provvedimenti che ritenesse utili prendere in conseguenza di tali scoperte, in attesa delle definitive determinazioni delle competenti autorità.

Art. 116 - ADEGUAMENTI DELLE COSTRUZIONI ESISTENTI

Il Funzionario comunale competente può, per motivi di interesse pubblico, prescrivere la rimozione delle strutture occupanti o restringenti il suolo stradale concesse a termini delle leggi vigenti nell'epoca della loro costruzione, salva l'indennità che potesse spettare ai proprietari.

La rimozione di tali strutture esistenti o sporgenti sul suolo pubblico quali gradini, sedili esterni, paracarri, latrine, grondaie, tettoie, sovrappassi, imposte di porte o di finestre, ecc... deve essere prescritta in occasione di risanamenti, ristrutturazioni o restauri degli edifici o delle parti in oggetto

Art. 117 - SANZIONI E AMMENDE

Per le contravvenzioni al presente regolamento si applicano le norme previste dalla legislazione in vigore.

Sono fatte salve, in ogni caso, le facoltà concesse al Funzionario comunale competente dall'Art. 27 della Legge Regionale 21 10 1963, n. 29.

Art. 118 - RINVIO A NORMATIVA SPECIFICA DI SETTORE

Ascensori e montacarichi, impianti elettrici, termici, del gas, camini e canne da fumo, autorimesse e depositi di materiali infiammabili, alberghi e residenze alberghiere, scuole, edifici collettivi, collegi, ospedali e case di cura, industrie, impianti sportivi ed altri impianti ed edifici speciali sono soggetti a specifiche Leggi, norme e prescrizioni tecniche degli enti allo scopo preposti. Tutta la normativa vigente si intende qui richiamata ed operante.

ALLEGATI

In allegato al presente Regolamento Edilizio sono riportati i fac-simile delle domande, modulistica e dichiarazioni varie e, più precisamente:

- A1 *modulistica per la domanda di concessione-autorizzazione edilizia*
- A2 *scheda di verifica della documentazione*

- B dichiarazione per parere igienico-sanitario

- C schema di convenzione tipo

- D dichiarazione di inizio lavori

- E domanda di abitabilità
 - E1 *modulistica per la domanda di abitabilità*
 - E1.1 *dichiarazione D.L. non realizzazione opere in c.a.*
 - E1.2 *dichiarazione D.L. limitata importanza opere in c.a.*
 - E1.3 *dichiarazione D.L. non necessità nulla osta prevenzione incendi*
 - E1.4 *dichiarazione D.L. di conformità alla concessione edilizia*
 - E1.5 *dichiarazione D.L. di conformità al progetto approvato*
 - E1.6 *dichiarazione D.L. prosciugatura muri e salubrità ambienti*
 - E1.7 *dichiarazione conformità Legge 10/91-isolamento e impianto termico*
 - E1.8 *dichiarazione conformità Legge superamento barriere architettoniche*
 - E1.9 *dichiarazione conformità Legge inquinamento acustico*

- F denuncia di inizio attività
 - F1 *inizio lavori D.I.A.*
 - F2 *fine lavori D.I.A.*
 - F3 *cambio intestatario D.I.A.*

REVISIONI

<i>REVISIONI</i>		<i>oggetto</i>	<i>Delibera Consiglio Comunale</i>	
<i>n°</i>	<i>data</i>		<i>n°</i>	<i>data</i>

00 giugno 2002

prima emissione